

Cod. H20/P2
Cod. AC/ac
Circolare n. 92

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo generale
Prot.: 0000807
Data: 18/07/2012

- Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
 - Ai Presidenti di Federazioni e Consulte Regionali
- LORO SEDI**

OGGETTO: **Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 20 e 21 luglio 2012.**

Per incarico dell'Ufficio di Presidenza, si trasmettono, in allegato, i documenti relativi agli argomenti in trattazione nella prossima Conferenza degli Ordini.

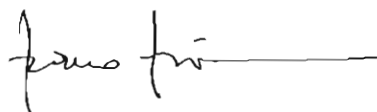
Con l'occasione, si informa che venerdì 20 luglio, indicativamente alle ore 11.45, sarà presente ai lavori l'Ing. Domenico Crocco, Capo Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali ed il personale e sabato 21 luglio, durante la trattazione del punto 1, sarà presente il Prof. Arch. Francesco Karrer, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti.

*Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)*

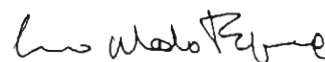


*Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)*



All. cs.

*Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)*



Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data ...;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del ...;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità, e, in ogni caso, l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2

(Accesso ed esercizio dell'attività professionale)

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato e fermo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali, quando esistenti, che non sono fondate su espressa previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti a specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espressa fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono fatti salvi gli obblighi e i limiti di prestazione professionale in una determinata area geografica, parimenti fondati su ragioni di interesse pubblico, stabiliti per l'esercizio dell'attività notarile. Sono altresì fatte salve le limitazioni derivanti dall'attività assunta alle dipendenze di enti o di altri professionisti, funzionali alle finalità degli enti e al rapporto contrattuale con i professionisti.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Articolo 3

(Albo unico nazionale)

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4

(Libera concorrenza e pubblicità informativa)

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. Le informazioni pubblicitarie di cui al comma 1 devono essere funzionali all'oggetto, veritiere e corrette, non devono violare l'obbligo del segreto professionale e non devono essere equivocate, ingannevoli o denigratorie.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 5

(Obbligo di assicurazione)

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Art. 6

(Tirocinio per l'accesso)

1. Il tirocinio professionale, obbligatorio e della durata di diciotto mesi, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.
5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
7. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi o associazioni di iscritti agli albi, nonché dagli altri soggetti autorizzati dai ministri vigilanti.

10. Il ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, disciplina con regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie o finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

(Formazione continua)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. Il ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, disciplina con regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e di soggetti autorizzati dal ministro vigilante;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

3. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
4. L'attività di formazione è svolta dagli ordini e collegi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
6. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8

(Incompatibilità)

1. L'esercizio dell'attività professionale è incompatibile esclusivamente con le attività che ne pregiudicano l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.
2. Restano ferme le incompatibilità previste dalla disciplina del lavoro pubblico dipendente e quelle inerenti alla professione di notaio.

Art. 9

(Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie)

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriale delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie, sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da 3 consiglieri e 2 consiglieri supplenti. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, i consigli di disciplina territoriali sono composti da 9 consiglieri e 3 supplenti ovvero, quando i componenti del consiglio dell'ordine o collegio competente sono in numero inferiore a 12, sono composti da 6 consiglieri e 3 supplenti. I collegi sono composti da 3 consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.
3. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti dai componenti del consiglio dell'ordine o collegio territoriale viciniori diversi dal presidente, designati dal presidente stesso secondo l'anzianità di iscrizione all'ordine o collegio. Per i consigli dell'ordine o collegio situati nei comuni sedi di corti di appello, sono competenti i consigli dell'ordine o collegio che hanno sede nei comuni individuati secondo le corrispondenti competenze di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al periodo precedente, il consiglio dell'ordine o collegio viciniori di cui al primo periodo è individuato, tenuto anche conto della distribuzione territoriale degli iscritti all'albo, con regolamento deliberato dal consiglio nazionale dell'ordine o collegio, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La nomina di cui al primo periodo avviene entro 30 giorni da quella a consigliere del relativo ordine o collegio territoriale. La carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale sono in ogni caso incompatibili. Gli ordinamenti professionali possono prevedere ulteriori incompatibilità dirette ad assicurare la terzietà del consiglio di disciplina.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'albo.
5. Il presidente del consiglio dell'ordine o collegio di cui al comma 3, primo periodo, provvede alla immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari precedentemente assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali.
8. I consigli di disciplina nazionali di cui al comma 7 sono composti da 9 consiglieri e 3 consiglieri supplenti, e i collegi sono composti da 3 consiglieri presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. La carica di consigliere nazionale dell'ordine o collegio e di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina nazionale sono in ogni caso incompatibili. Gli ordinamenti professionali possono prevedere ulteriori incompatibilità dirette ad assicurare la terzietà del consiglio di disciplina.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'albo.
10. Sono nominati componenti dei consigli nazionali di disciplina di cui al comma 7, titolari e di seguito supplenti, i primi non eletti alla carica di consigliere nazionale dell'ordine o collegio che abbiano riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, da quelli con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. In caso di voti di lista non nominativi, sono nominati i primi non eletti all'interno della lista che ha riportato il maggior numero di voti. Resta salva la facoltà dei componenti eletti al consiglio nazionale dell'ordine o collegio di optare, entro 30 giorni dalla elezione, per la nomina a consigliere del consiglio nazionale di disciplina. Nel caso di cui al periodo precedente, per la nomina dei consiglieri del consiglio nazionale dell'ordine o collegio si applicano le vigenti disposizioni elettorali. La proclamazione della nomina dei componenti dei consigli nazionali di disciplina avviene da parte del ministro vigilante all'esito della comunicazione senza indugio della necessaria documentazione da parte dei rispettivi consigli nazionali che risolvono ogni contrasto anche sugli esiti delle elezioni ai fini delle nomine dei componenti dei consigli di disciplina. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di controversie elettorali.
11. Alla sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, provvede il ministro vigilante, su proposta formulata senza indugio dal consiglio nazionale dell'ordine o collegio.
12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti i consigli nazionali dell'ordine o collegio emanano regolamenti attuativi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, previo parere favorevole del ministro vigilante.
13. I consigli di disciplina nazionali restano in carica per il medesimo periodo dei consigli nazionali dell'ordine o collegio.
14. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti.
15. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

16. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti, tra gli iscritti all'albo, che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

17. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

18. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI

Art. 10

(Domicilio professionale)

1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

Art. 11

(Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso)

1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.

2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. In tal caso non si applica l'articolo 6 comma 9.

4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

5. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da specifico decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal ministro della giustizia, sentiti il consiglio superiore della magistratura e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al

consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NOTAI

Art. 12

(Accesso alla professione notarile)

1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno. In tal caso non si applica l'articolo 6 comma 9.

CAPO IV DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 13

(Disposizione temporale e invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della Repubblica

Visto, il Guardasigilli



Relazione illustrativa sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

1. *Quadro normativo* - L'intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali trova fondamento in un contesto di legislazione primaria modificatosi in un breve arco temporale, nell'ambito del quale si sono succedute le seguenti disposizioni:

- l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", norma con la quale sono stati fissati principi ai quali devono necessariamente conformarsi tutte le professioni regolamentate;
- l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", che, in materia di *Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*, ha modificato l'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introducendo lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli ordinamenti professionali, individuato nel regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; è stato altresì previsto, dalla stessa disposizione, che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo;
- l'articolo 33 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", con cui sono stati regolati (introducendo un comma 5-bis, di seguito al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) i tempi di attuazione della normativa secondaria di delegificazione, stabilendo che le leggi professionali sarebbero state abrogate "in ogni caso" dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione dei regolamenti; con la stessa norma l'effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi - i.e. autoesecutivi - formulati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che li aveva introdotti; con il medesimo articolo 33 è stata espressamente conferita al Governo la facoltà di raccogliere, entro il 31.12.2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell'avvenuta riforma (è stato così introdotto il comma 5-ter, di seguito al comma 5-bis dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);
- l'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", con il quale: è stato integralmente abrogato il sistema delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; sono stabilite le modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali e fissati obblighi informativi in favore del cliente, con la previsione di un preventivo di massima; è stata prevista in diciotto mesi la durata massima del tirocinio per l'accesso alle professioni e stabilita la possibilità che i primi sei mesi di tirocinio possano essere svolti in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea; è stato modificato l'articolo 3, comma 5, nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni immediatamente precettive.

2. Principi di delegificazione - Individuata nei regolamenti di delegificazione la modalità normativa attraverso cui provvedere alla voluta *liberalizzazione* delle professioni, in un più ampio contesto di norme finalizzate all'eliminazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, i principi cui conformare l'attività normativa secondaria, a seguito delle modificazioni nel tempo succedutesi e per effetto della rilegificazione di alcune materie, sono i seguenti:

- a) l'*accesso alla professione* deve essere libero e fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; il numero chiuso, su base territoriale, è consentito solo per particolari ragioni di interesse pubblico (come ad esempio la tutela della salute umana), ma alcuna limitazione può fondarsi su discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità, ovvero sulla ubicazione della sede della società professionale;
- b) la *formazione continua permanente* è obbligatoria ed è sanzionata disciplinarmente la violazione di tale obbligo;
- c) il *tirocinio per l'accesso* deve avere (per disposizione di norma primaria) durata non superiore ai diciotto mesi e deve garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;
- d) l'*assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale* è obbligatoria e di essa deve essere data notizia al cliente;
- e) la *funzione disciplinare* deve essere affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali.
- f) la *pubblicità informativa* deve essere consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati.

3. Compatibilità con il sistema costituzionale - La compatibilità con il sistema costituzionale delle fonti dello strumento attuativo dei principi di delegificazione sopra esposti deve essere valutato tenendo conto, da un lato, della materia trattata (*professioni*) e, dall'altro, dei limiti che la legge assegna ai regolamenti di delegificazione (*materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione*).

Sotto il primo profilo, va rilevato che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione individua, tra le materie di *legislazione concorrente*, le *professioni*, cosicché si pone in astratto il problema della competenza ad emanare regolamenti (anche di delegificazione), considerato che *la potestà regolamentare spetta alle Regioni* in materie diverse da quelle di legislazione esclusiva (articolo 117, comma 6, Cost.).

Il problema della legittimità dell'attività normativa di delegificazione, in materia di professioni, va valutato avuto riguardo al più ampio contesto sistematico in cui si colloca la normativa che ha introdotto i principi di liberalizzazione enunciati. Le norme del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono ispirate dall'esigenza di incentivare lo sviluppo economico, da attuarsi mediante la piena tutela della concorrenza tra imprese. A tal fine viene dettata una normativa, che, complessivamente ispirata al principio della libertà d'impresa, realizza l'abrogazione delle indirette restrizioni all'accesso ed all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

La materia delle professioni viene dunque presa in esame, nel più ampio quadro delle attività che costituiscono esplicazione dell'autonomia economica privata, quale settore, la cui liberalizzazione mira indirettamente alla *tutela della concorrenza*, espressamente rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 Cost. La lettura della normativa in questione, in chiave di garanzia della libera concorrenza e del mercato aperto, è favorita dalla pacifica qualificazione delle *attività delle libere professioni quali servizi* (articolo 57, par. 2, lett. d), TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE).

Va da ultimo osservato sul punto che la disciplina sulle professioni ha, per taluni aspetti, un suo carattere *necessariamente unitario*. In tal caso, la competenza concorrente delle Regioni è destinata a lasciare il passo al solo intervento statale (il principio è stato affermato dalla Corte costituzionale in relazione alla *individuazione di nuove figure professionali*, che non può essere rimessa alla normativa regionale: v. C. cost. n. 153/2006 e n. 57/2007). La medesima esigenza di unitarietà della disciplina può essere senz'altro avvertita per le materie (accesso, tirocinio, formazione continua, assicurazione dai rischi professionali, disciplinare, pubblicità commerciale) rimesse alla delegificazione, trattandosi con evidenza di profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (da cui la Corte costituzionale fa derivare la natura concorrente) e che impongono piuttosto una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.

Il secondo profilo di compatibilità costituzionale dei regolamenti di delegificazione attiene al previsto limite della riserva assoluta di legge.

L'alinea del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, premette espressamente, prima di dare mandato al Governo per la riforma degli ordinamenti, secondo i principi enunciati, la salvezza dell'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni. Ne deriva pertanto che i regolamenti di delegificazione non investono la riforma dell'accesso sotto il profilo della eliminazione o modificazione dell'esame di Stato.

Altro aspetto, non suscettibile di costituire oggetto di delegificazione, deve essere considerato quello relativo alla istituzione degli organi di disciplina nei limiti così specificati.

La lettera f) dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, muovendo dal presupposto di rimuovere un ostacolo ad un adeguato accesso alle professioni, stabilisce l'istituzione di organi locali e nazionali "diversi da quelli aventi funzioni amministrative", ai quali affidare "l'istruzione e la decisione" delle questioni disciplinari", e prevede una ragione di incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di membro dei costituenti consigli di disciplina. La previsione richiamata si rivolge, in effetti, in modo del tutto indifferenziato, ad ogni consiglio locale e nazionale di ciascuna professione considerata, escludendo le sole professioni sanitarie.

La norma primaria detta dunque un criterio di delegificazione che non sembra tener conto della natura della *competenza disciplinare* di quegli ordini professionali per i quali le funzioni in materia disciplinare sono previste dal legislatore alla stregua di una vera e propria *competenza giurisdizionale* (è il caso, a titolo di esempio, degli architetti, degli avvocati, dei chimici, dei geometri, degli ingegneri, dei periti industriali). E' noto che le funzioni giudiziarie dei consigli nazionali sono ritenute compatibili con la Costituzione per la conservazione delle giurisdizioni speciali esistenti al 1° gennaio 1948 (VI disp. trans. e fin Cost.: il termine previsto per la revisione delle giurisdizioni speciali non è considerato perentorio da Corte cost. n. 284/1986).

La costituzione prevede che la materia della giurisdizione non possa venir disciplinata se non ad opera della legge ordinaria (l'articolo 108 della Carta dispone: "Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge"). Si tratta di una tipica ipotesi di riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, con la conseguenza che non può ritenersi che la previsione di legge abbia abilitato il Governo a regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei Consigli dell'ordine nazionali, dovendosi concludere che il regolamento sia sprovvisto, a riguardo, di ogni potestà d'intervento. Corollario di tale assunto è che la lettera f) dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, può riferirsi in effetti ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come nel caso dei commercialisti ed esperti contabili: cfr. in motivazione, Cass. n. 30785 del 2011).

4. Tecnica dell'intervento normativo e struttura del testo - Lo schema di decreto che si illustra è destinato a riformare, nei limiti dei principi indicati dalla legge, tutte le professioni regolamentate siano quindi esse esercitate da professionisti iscritti in ordini che da quelli organizzati in collegi. I riferimenti ai soli 'ordini professionali' contenuti nell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, devono considerarsi estensibili alle professioni organizzate per 'collegi professionali', trattandosi di distinzione meramente terminologica idonea solo in via tendenziale a distinguere quelle professioni per le quali è richiesto per l'iscrizione all'albo un titolo di studio non inferiore alla laurea (ordini) da quelle per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore (collegi).

L'intervento normativo non opera mediante la tecnica della novellazione delle attuali fonti normative vigenti sugli ordinamenti professionali, ma si realizza attraverso disposizioni di carattere generale destinate ad incidere su ogni singolo ordinamento, determinando l'abrogazione delle norme ivi contenute interpretativamente incompatibili.

Ne deriva una struttura dell'articolato, unico per tutte le professioni, ripartito in quattro Capi, il primo dei quali reca disposizioni generali, mentre gli ulteriori capi contengono alcune necessarie disposizioni specifiche relative a singole categorie professionali.

5. Contenuto del decreto - Il Capo I (articoli 1-9) si apre con una disposizione contenente la definizione di 'professione regolamentata' e di 'professionista' (articolo 1).

La professione regolamentata è definita in senso ampio come l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi o registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, allorché l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità. A tali professioni si applicano le disposizioni del decreto di riforma, salve le deroghe contenute nella legge di delegificazione per le professioni sanitarie sia in tema di formazione continua permanente che in materia di istituzione di organi disciplinari.

La norma fa espresso riferimento all'ipotesi della riservatezza dell'attività, limitandola ai soli casi espressamente previsti dalla legge. Nei restanti casi, pertanto, nessuna attività sarà riservata.

L'articolo 2, in tema di accesso ed esercizio dell'attività professionale, conferma i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni regolamentate e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione. Limitazioni possono essere consentite dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Nella stessa disposizione è affermato il principio della libertà dell'esercizio delle professioni, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico. Il principio è ripreso nella previsione sulla portata delle incompatibilità nell'esercizio della professione (art. 8).

Il comma 3 dell'articolo 2 sviluppa il divieto, contenuto nella legge di delegificazione, di introdurre limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato (salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute). Restano fermi gli obblighi dei notai di prestare attività professionale in una determinata area geografica, giustificati da ragioni di interesse pubblico. Sono altresì tenute ferme le specifiche disposizioni riguardanti i notai e dunque, in particolare, quelle dettagliate all'articolo 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012 n. 27.

Limitazioni spaziali strettamente funzionali all'esercizio della professione sono poi previste per le attività professionali svolte alle dipendenze di enti o altri professionisti.

Il comma 4 dell'articolo 2 ribadisce il divieto di limitazioni discriminatorie all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società.

L'articolo 3 afferma il principio della pubblicità degli albi professionali territoriali, il cui insieme costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal consiglio

nazionale di ciascun ordine o collegio. Gli albi territoriali, i cui dati è previsto che siano trasmessi telematicamente, ai fini dell'aggiornamento, all'albo unico nazionale, svolgono funzione di raccolta dei dati anagrafici degli iscritti e recano le annotazioni dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

L'articolo 4 dà attuazione all'articolo 3, comma 5, lettera g), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, disciplinando, in chiave di incentivazione della concorrenza, la pubblicità informativa dell'attività professionale. Nel concetto di pubblicità informativa, previsto dalla norma di delega, deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti. Tale pubblicità è ammessa con ogni mezzo e può concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista, l'organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua composizione, nonché i compensi richiesti per le prestazioni.

Le informazioni rese mediante pubblicità devono essere strettamente funzionali all'oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale, devono rispettare criteri di veridicità e correttezza e non possono essere equivocate, ingannevoli o denigratorie, né, logicamente, devono violare l'obbligo del segreto professionale. La pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l'ha adottata illecito disciplinare.

L'articolo 5 definisce i confini dell'obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività. Viene precisato in particolare che oggetto dell'assicurazione è anche il danno connesso alla custodia di documenti o valori ricevuti dal cliente. L'obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.

L'articolo 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. La materia è stata in parte rilegificata da un duplice intervento: - l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha ridotto tra tre anni a diciotto mesi la durata massima del tirocinio; - l'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha ribadito, con norma immediatamente precettiva, la durata massima del tirocinio per l'accesso alle professioni; ha stabilito la possibilità che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ha escluso la pregressa previsione di un compenso per il tirocinante.

Il residuo ambito di delegificazione riguarda pertanto l'aspetto relativo all'effettivo svolgimento dell'attività formativa del tirocinante e l'adeguamento costante in funzione della garanzia di adeguatezza del servizio professionale da prestare.

Entro questi limiti, l'articolo 6:

- ribadisce l'obbligatorietà del tirocinio e la sua durata massima di diciotto mesi;
- definisce il tirocinio come addestramento a contenuto teorico-pratico finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione e la gestione organizzativa dello studio professionale;



- pone l'iscrizione nel registro dei praticanti (tenuto presso l'ordine o il collegio) territoriale quale condizione per lo svolgimento del tirocinio;
- stabilisce, al fine di rendere effettiva ed adeguata la formazione, il requisito di cinque anni di anzianità per il professionista affidatario ed il tetto di tre praticanti contemporaneamente (salva deroga per autorizzazione del consiglio dell'ordine o collegio competente);
- introduce la possibilità che il tirocinio possa essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi; ribadisce la possibilità che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali competenti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- è stabilita, in funzione dell'effettività del tirocinio, l'incompatibilità (assoluta) con qualunque rapporto di impiego pubblico e la compatibilità (relativamente alla possibilità di garantire un effettivo ed adeguato tirocinio) con un contestuale lavoro subordinato privato;
- è esclusa la configurabilità dell'attività di tirocinio come rapporto di lavoro subordinato, salva la corresponsione di un equo indennizzo previsto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- ancora in funzione della serietà della preparazione, l'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza giustificato motivo è previsto che determini l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo;
- la soggezione dei praticanti alle norme deontologiche dei professionisti abilitati ed al medesimo regime disciplinare;
- sono individuate, quali modalità di tirocinio obbligatorie, la pratica svolta presso lo studio professionale e la frequenza obbligatoria di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli ordini o dai collegi, nonché da associazioni o enti autorizzati dai ministri vigilanti; correlativamente il ministro vigilante, sentiti i consigli dell'ordine o collegio, emana un regolamento concernente: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione (con l'obiettivo espresso di garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa); b) i contenuti formativi essenziali; c) la durata minima dei corsi con carico didattico minimo non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, nonché per la verifica intermedia e finale del profitto, affidate ad una commissione di professionisti o docenti universitari (in modo da garantire omogeneità di giudizio sull'intero territorio nazionale); ancora al ministro vigilante è rimessa la verifica dell'idoneità dei corsi di formazione e la dichiarazione della data a decorrere dalla quale il corso di formazione diviene operativo ai fini del tirocinio;
- sono rimesse al consiglio dell'ordine o del collegio poteri di certificazione sul tirocinio;
- è infine stabilita l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo;
- si chiarisce che le disposizioni in parola si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 7 regola la formazione continua permanente con la finalità di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale e sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività cui è rivolto il servizio professionale. E' quindi sancito, per il singolo professionista, l'obbligo di formazione mediante un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo è previsto che abbia rilievo disciplinare.

Ad un regolamento, emanato dal ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, è rimessa: a) la determinazione delle modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti; b) la individuazione dei requisiti minimi dei corsi di aggiornamento; c) la fissazione del valore del credito formativo professionale, quale unità di misura della formazione continua.

Ad apposite convenzioni tra consigli nazionali competenti e università è rimessa la determinazione delle regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi (professionali ed universitari). Parimenti è regolato il riconoscimento reciproco tra diversi ordini o collegi professionali (crediti interprofessionali).

E' riconosciuta la competenza regionale per la disciplina dell'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

L'articolo 8 stabilisce il principio generale per cui l'attività professionale è incompatibile solo con altre attività che possano pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio. La norma quindi esprime una regola generale di libera esplicazione di altre attività, anche professionali. Resta naturalmente ferma la disciplina delle incompatibilità con il lavoro pubblico dipendente, regolata dal relativo ordinamento estraneo alla delega in parola. Parimenti ferma resta la disciplina dell'unica (allo stato) professione regolamentata che integra anche quella di un pubblico ufficiale, e cioè la professione di notaio: in particolare resterà vigente la disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni.

L'articolo 9 è dedicato alla riforma del sistema disciplinare delle professioni, la cui attuazione incontra:

- a) i limiti costituzionali esposti al punto 3 della presente relazione (la natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non abilita il Governo a regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali, dovendosi ritenere che il regolamento sia sprovvisto, a riguardo, di ogni potestà d'intervento, limitato ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa);
- b) i limiti derivanti dalla legge di delegificazione, che non prevede in alcun modo la possibilità di riformare il sistema elettorale dei consigli, non consente di modificare la competenza territoriale degli stessi (eventualmente ampliandola per le funzioni disciplinari), non prevede di modellare la composizione dei collegi di disciplina attraverso la nomina di componenti esterni, attesa la mancata possibilità di modifica del sistema rappresentativo vigente per la composizione degli attuali organi di disciplina;

- c) le limitazioni insite nella formulazione dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che individua, quale criterio di delegificazione in materia disciplinare, l'incompatibilità della carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei costituenti consigli di disciplina nazionali e territoriali; l'aggettivazione (*nazionali e territoriali*) data ai consigli di disciplina impone una lettura della norma nel senso della individuazione di una incompatibilità 'interna' e non allargata a qualsivoglia carica di consigliere dell'ordine anche ad altro livello territoriale; se la norma avesse voluto estendere l'incompatibilità alla carica di consigliere del collegio di disciplina avrebbe dovuto esplicitarlo, ovvero avrebbe dovuto essere diversamente formulata con l'esclusione della predetta aggettivazione.

In attuazione della legge di delegificazione e nei limiti sopra illustrati, sono istituiti, per tutte le professioni diverse da quella sanitaria, i *consigli di disciplina territoriali* presso i consigli dell'ordine o collegio territoriale. Ciò consente di mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma.

I consigli di disciplina sono di regola costituiti da 3 consiglieri effettivi e 2 membri supplenti. Nel caso in cui i consigli dell'ordine o collegio siano situati nei comuni sede di Corte d'appello, la composizione dei consigli di disciplina è di 9 consiglieri e 3 supplenti ovvero, nel caso in cui i componenti del consiglio di riferimento sia inferiore a 12, da 6 consiglieri e 3 supplenti. I collegi saranno composti da 3 consiglieri presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali, tenuto conto dei limiti imposti dalla legge di delegificazione e sopra esposti, è effettuata mediante designazione del presidente del consiglio dell'ordine o collegio territoriale viciniore tra i componenti di quest'ultimo organo, diversi dal presidente. Per i consigli dell'ordine situati in comuni sedi di Corte d'appello sono individuati, per la designazione dei membri dei consigli disciplina, i consigli dell'ordine che sono collegati secondo i criteri previsti dall'articolo 11 del codice di procedura penale. Fuori di questo caso, i criteri di collegamento per l'individuazione del consiglio dell'ordine o collegio viciniore sono stabiliti, tenuto anche conto della distribuzione territoriale degli iscritti albo, con regolamento deliberato dal consiglio nazionale dell'ordine o collegio, previo parere favorevole del ministro vigilante.

Come rilevato, l'incompatibilità all'assunzione della carica di consigliere di disciplina riguarda la corrispondente (sul piano territoriale) carica di consigliere dell'ordine o collegio. E' possibile che gli ordinamenti professionali prevedano, per assicurare la terzietà del consiglio di disciplina, ulteriori incompatibilità.

Sono stabilite regole minime di funzionamento dei consigli di disciplina ove il presidente di detto organo è individuato nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, mentre il più giovane è chiamato a svolgere le funzioni di segretario; la durata dei consigli di disciplina è la stessa dei consigli dell'ordine o collegio.

I commi da 7 a 11 regolano la costituzione, composizione e competenza dei *consigli di disciplina nazionali*. La costituzione di tali organi è prevista per le sole professioni dove i consigli nazionali degli ordini o collegi decidono le questioni disciplinari *in via amministrativa*. Le competenze in materia disciplinare dei nuovi organi sono le stesse precedentemente assegnate ai consigli nazionali.

La composizione è di 9 consiglieri e 3 supplenti, con la possibilità di formazione di collegi interni all'organo composti da 3 consiglieri, presieduti dal più anziano per iscrizione all'albo, simmetricamente a quanto avviene per i consigli territoriali. Vigge l'incompatibilità a livello di carica di consigliere nazionale dell'ordine con la corrispondente carica di membro del consiglio nazionale di disciplina. Agli ordinamenti professionali, analogamente a quanto previsto per i consigli territoriali di disciplina è rimessa la possibilità di prevedere ulteriori incompatibilità.

L'individuazione dei componenti dei consigli nazionali di disciplina, titolari e supplenti, avviene attingendo nel novero dei primi non eletti alla carica di consigliere nazionale dell'ordine o collegio che abbiano riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, da quelli con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Ove il sistema elettorale sia fondato su voti di lista (come nel caso della professione dei dottori commercialisti ed esperti contabili), sono nominati i primi non eletti all'interno della lista che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di liste bloccate, logicamente, le candidature dovranno essere numericamente adeguate in funzione di queste nuove rappresentanze a base democratica elettiva. Gli eletti al consiglio nazionale dell'ordine o collegio hanno al facoltà di optare per il consiglio nazionale di disciplina, con integrazione del primo consiglio a scalare in osservanza delle disposizioni elettorali vigenti.

Il sistema di composizione del consiglio nazionale di disciplina consente di conservare, come sopra illustrato, la rappresentatività dei membri che lo compongono, senza modificare, stanti i limiti della delegificazione, i meccanismi elettorali dei singoli ordini o collegi professionali.

E' rimessa al ministro vigilante la proclamazione della nomina dei componenti del consiglio nazionale di disciplina e la loro sostituzione in caso di decesso, dimissioni o altra ragione.

Lo stesso ministro vigilante procede, secondo i principi generali, al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione di legge, ovvero nel caso in cui non siano in condizioni di funzionare regolarmente.

Il nuovo sistema disciplinare, che prevede che restino comunque ferme le disposizioni in materia di procedimento come regolate dai singoli ordinamenti, diviene operativo con l'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali neocostituiti.

Va comunque specificato che la sovrapponibilità tra candidatura a consigliere dell'ordine o collegio e quella a componente del consiglio di disciplina, implica che gli attuali limiti di mandato per la prima carica si estenderanno alla seconda ai fini della stessa candidabilità e conseguente nomina.

La disposizione illustrata si chiude con l'espressa previsione che, per le professioni sanitarie e per quella di notaio continua ad applicarsi la disciplina vigente. Per le prime, la norma ripropone il limite imposto dalla legge di delegificazione; per la professione di notaio, va considerata la peculiarità del sistema disciplinare vigente, che garantisce di per sé la separazione con la funzione amministrativa (oltre che ampia terzietà), in cui consiste l'essenza della riforma sul punto: come può riscontrarsi, infatti, tutta la disciplina degli artt. 148 e seguenti della legge notarile (16 febbraio 1913 n. 89), quale modificata dal decreto legislativo 1° agosto 2006 n. 149, è conforme ai principi di delega.

Il Capo II (articoli 10 e 11) reca specifiche disposizioni concernenti gli avvocati.

L'articolo 10 stabilisce che l'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

L'articolo 11, fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, stabilisce che:

i) il tirocinio forense può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi;

ii) il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante;

iii) il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. Il conseguimento del diploma assorbe la necessità della formazione dell'articolo 6 comma 9.

iv) il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto;

v) l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da specifico decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal ministro della giustizia, sentiti il consiglio superiore della magistratura e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del decreto qui illustrato: si tratterà, naturalmente, della sola parte di disciplina del concernente questo aspetto del praticantato (si pensi all'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, cui si ispira in parte la norma qui descritta);

vi) il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Il Capo III (articolo 12) contiene disposizioni riguardanti la professione di notaio.

L'articolo 12 disciplina l'accesso all'esercizio della professione.

Muovendo dall'art. 5 della legge n. 89 del 1913 si specifica che possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della medesima legge n. 89 del 1913, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

Si prevede infine – simmetricamente a quanto normato per il praticantato forense e riprendendo l'attuale disciplina – che il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno. Il conseguimento del diploma assorbe la necessità della formazione dell'articolo 6 comma 9.

Il regolamento si applica dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore, individuato nel giorno successivo a quello di sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative con esso incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni.

Il regolamento incide unicamente su attività non soggette a finanziamenti pubblici nella parte regolata, e prevede l'intervento dell'amministrazione centrale (ministri vigilanti) in relazione a competenze già assegnate ed alle quali può farsi fronte con le dotazioni di risorse disponibili. Esso non determina pertanto riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante " Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148".

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il *corpus* normativo interessato è rappresentato dai provvedimenti che qui di seguito si indicano.

In generale: decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111; d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

Per le singole professioni:

in merito alla professione di *Avvocato*: R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 (ordinamento forense); legge 23 marzo 1940 n. 254 art 9 (modifiche all'ordinamento forense); legge 9.2.82 n. 31 (libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della UE); DPR 10.4.90 n. 101 (regolamento relativo alla pratica forense per la ammissione dell'esame di procuratore legale); legge 24 febbraio 1997 n. 27 (soppressione dell'albo di procuratore legale e norme in materia di esercizio della professione forense); decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 (attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente per la professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale); decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 art. 16, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001 n. 48 (norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali); DM 21 dicembre 1999 n. 537 (regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali).

In merito alla professione di *Biologo*, si segnalano: la Legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento); il D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980; il D.P.R. 26 maggio 1984, n. 387; il Decreto MIUR 26 maggio 1995; il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115; il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 195; il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; il Decreto M. Giustizia 3 novembre 2005, n. 260; il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169; il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, d.l. 10.6.2002 n. 130 (disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni).

In merito alla professione di *Perito agrario* e *Perito agrario laureato*: il regio decreto del 25 Novembre 1929, n. 2365; - la legge 28 marzo 1968, n. 434 (Ordinamento della professione di perito agrario); la Legge 21 febbraio 1991, n. 54 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario); il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731 (Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo all'ordinamento della professione di perito agrario); il Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attività tecnico agricola subordinata (Approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 14 gennaio 2011); il Regolamento della formazione continua del Perito Agrario per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione (Emanato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 3 settembre 2004).

In merito alla professione di *Agrotecnico* e *agrotecnico laureato*: la legge 6 giugno 1986, n. 251 (legge istitutiva dell'Albo); la legge 5 marzo 1991, n. 91 (di riordino della legge istitutiva dell'Albo); l'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (di adeguamento della legge istitutiva dell'Albo).

In merito alla professione di *Architetto*, *Pianificatore*, *Paesaggista* e *Conservatore*:

il D.P.R. 08/07/2005, n° 169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, il D.P.R. 05/06/2001, n° 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti); il D.Lgs. 27/01/1992, n° 129 -Attuazione delle direttive n° 85/384/CEE, n° 85/614/CEE e n° 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura (testo in parte modificato dal D.Lgs. 08/07/2003, n° 277); il D.M. 25/03/1985 (Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 07/12/1984, n° 818; D.P.R. 03/07/1961, n° 1197 (Regolamento di esecuzione della

Legge 08/12/1956, n° 1378, concernente l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale); la Legge 13/03/1958, n° 262 (Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili); la Legge 08/12/1956, n° 1378 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, il D.L.L. 23/11/1944, n° 382 Norme sui Consigli degli Ordini e dei Collegi e sulle Commissioni centrali professionali; testo modificato dal D.P.R. 08/07/2005, n° 169; la Legge 23/11/1939, n° 1815; la Legge 25/04/1938, n° 897 -(Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi; si veda anche il D.L.L. 23/11/1944, n° 382); il R.D. 27/10/1927, n° 2145 (Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti); il R.D. 23/10/1925, n° 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto (testo in parte modificato dal D.P.R. 08/07/2005, n° 169); la Legge 24/06/1923, n° 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (testo in parte modificato dal D.L.L. 23/11/1944, n° 382).

In merito alle professioni di *Dottore Agronomo e Dottore Forestale*:

il Regio Decreto n. 2248 del 25-11-1929, Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie; il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali; la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale; la Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale; il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di esecuzione della legge 7 Gennaio 1976, n. 3 sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale; il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali; il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.



In merito alla professione di *Ingegnere*: la Legge 24 giugno 1923, n. 1395 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli architetti" (pubblicata nella G.U. n° 167 del 17 luglio 1923); il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926); la Legge 25 aprile 1938, n. 897 "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 7 luglio 1938); il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (Pubblicato nella Gazz. Uff., serie speciale, n. 98 del 23 dicembre 1944); il D.M. 1 ottobre 1948 "Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri" (pubblicato nella G.U. 5 novembre 1948, n. 258); il DPR 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 Supplemento Ordinario n.212/L); il DPR 8 luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2005);

In merito alla professione di *Geologo*: la Legge 3 febbraio 1963 n. 112 "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo"; il D.P.R. 18 novembre 1965 n. 1403 "regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 112 contenete disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo"; la Legge 25 luglio 1966 n. 616 "Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963 n. 112, contenete norme per la tutela del titolo e della professione del geologo"; il D.P.R. 3 novembre 1982 n.981 "approvazione del regolamento per gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo"; il D.P.R. 17 aprile 1985 n. 399, Integrazioni al DPR 3 novembre 1982 n. 981 relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo; la Legge 12 novembre 1990 n. 339 "Decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi"; il DM di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1991 "Istituzione dei Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi"; il DPR 5 giugno 2001, "regolamento attuativo dell'art. 1 comma 18 della Legge 4/99, modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove delle professioni di geologo nonché della disciplina del relativo ordinamento".

In merito alla professione di *Chimico*: il R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103, Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative; il R.D. 1 marzo 1928, n. 842, Regolamento per l'esercizio della professione di chimico; la L. 25 aprile 1938, n. 897, Norme sulla

obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 luglio 1938, n. 152); il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (Pubblicato nella Gazz. Uff., serie speciale, 23 dicembre 1944, n. 98); il D.Lgs. C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6, Modificazioni agli ordinamenti professionali; il D.M. 1 ottobre 1948, Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei chimici (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1948, n. 267); il DPR 328 del 5 giugno 2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; il DPR 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali; il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (C.D. Legge Bersani); il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

In merito alla professione di *Tecnologo alimentare*: la Legge 18 gennaio 1994 n.59 Ordinamento della professione di tecnologo alimentare; il DPR 12 luglio 1999 n. 283 Regolamento recante norme di esecuzione della legge 59/1994; il Codice Deontologico OTAN, adottato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta 24 settembre 2003; il Regolamento per l'attuazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti e sui procedimenti amministrativi, adottato con delibera di Consiglio del 30 gennaio 2009; il Regolamento per l'elezione dei consigli, adottato dal Consiglio nella seduta del 30 gennaio 2009.

In merito alla professione di *Notaio*: legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche ("Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"); decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 art. 16 come modificato dalla legge 13 febbraio 2001 n. 48 (norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali); DM 21 dicembre 1999 n. 537 (regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali).

Quanto alla professione di *Psicologo*: legge 18 febbraio 1989 n. 56. D.M. 13.01.1992, n.239: Regolamento recante norme sul tirocinio *post-lauream* per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; D.M. 13.01.1992, n.240: Regolamento recante norme sul tirocinio *post-lauream* per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; D.P.R. 5 giugno 2001, n.328- Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; D.L. 10 giugno 2002, n. 107- Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni; L. 1 agosto 2002, n.173 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 giugno 2002, n.107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni; D.L.9 maggio 2003, n.105- Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali; L.11 luglio 2003 n.170 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca; Regolamento Elettorale- DPR 221/05 GU n. 253 del 29.10.05.

In merito alla professione di *Giornalista*: Legge n. 69/1963, Ordinamento della professione di giornalista; DPR n. 115/1965 Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n.69; Decisione CNOG del 3, 4, 5 luglio 2002, Equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell'iscrizione all'albo professionale; Decisione CNOG 5 luglio 2002, Criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al Registro dei praticanti; Decreto Ministero Giustizia 18 luglio 2003, Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Decisione CNOG 21 giugno 2005 Corsi di formazione obbligatori per i praticanti che intendono sostenere gli esami di idoneità; Decreto Ministero Giustizia n. 304/2006 Regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia da parte di chi ha conseguito il titolo all'estero; Decisione CNOG 12 dicembre 2007, Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo; Decisione CNOG 17 giugno 2009, Documento di indirizzo per l'iscrizione all'elenco dei Pubblicisti; Decisione CNOG 22 settembre 2010, Norme per la concessione dei patrocinii del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Quanto alla professione di *Dottore Commercialista ed esperto contabile*: decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»;

Quanto alla professione di *Assistente sociale*: DPR 15 gennaio 1987 n. 14 "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del DPR 10 marzo 1982 n. 162"; legge 23 marzo 1993 n. 84 " Ordinamento della professione di assistente sociale"; D.M. 1° ottobre 1994 n. 615 "Regolamento sulla istituzione delle sedi degli Ordini regionali e nazionale e dell'Albo professionale"; D.M. 30 marzo 1998 n. 155 "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale"; DPR 5 giugno 2001 n. 328 (modifica e integra il precedente DM).

Quanto alla professione di *Attuario*: legge 9 febbraio 1942 n. 194; per i *Consulenti del lavoro*: legge 11 gennaio 1979 n. 12; per gli *Agenti di cambio*: legge 29 maggio 1967 n. 402.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento normativo proposto dà attuazione a quanto previsto dall'art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" ed a quanto previsto dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, in materia di " *Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*", ha modificato l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, introducendo lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli ordinamenti professionali, individuato nel regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; è stato altresì previsto, dalla stessa disposizione, che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo.

Lo schema di regolamento in oggetto, pertanto, è stato predisposto al fine di intervenire nella materia, disciplinandola, alla luce dei nuovi criteri direttivi e cercando di tenere conto delle specifiche professionalità e delle peculiarità delle singole categorie.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento è incentrato sulla risoluzione di alcune criticità, che impongono la tutela della concorrenza finalizzata a perseguire l'equilibrio del mercato, esigenze particolarmente rilevanti in ambito comunitario.

La voluta liberalizzazione delle professioni si realizza in un più ampio contesto di norme finalizzate alla eliminazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, oltre che per garantire anche libertà di stabilimento dei professionisti.

La lettura della normativa in questione, in chiave di garanzia della libera concorrenza e del mercato aperto, è favorita dalla pacifica qualificazione delle *attività delle libere professioni* quali servizi (art. 57 , par.2, lett.d), TUF), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE). La sistematica del Trattato contempla, da una parte, la libera circolazione dei lavoratori, dall'altra, il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Tra l'altro, come noto, l'art. 50 TCE include espressamente nella nozione di servizi l' <<attività delle libere professioni>>.

In considerazione della peculiarità della professione notarile (esercitando il notaio anche pubbliche funzioni), il principio della "libertà di accesso alla professione" deve essere intesa nel senso di accesso al concorso: per l'accesso al concorso, cioè, non sono richiesti requisiti discriminatori, ma tutti – cittadini italiani, cittadini della Unione europea, cittadini di altri Paesi – possono, se in possesso dei requisiti richiesti, accedere al concorso, dal quale, però, non si può prescindere.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento ha come obiettivo di assicurare il libero svolgimento delle attività professionali e, nel contempo, garantire il buon funzionamento del mercato, attraverso la realizzazione degli obiettivi fondamentali individuati nei principi di delegificazione.

I principi cui conformare l'attività normativa secondaria sono i seguenti:

1. L'accesso alla professione deve essere libero e fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, con divieto di limitazioni e discriminazioni anche indirette;
2. La formazione continua permanente è obbligatoria ed è sanzionato disciplinarmente la violazione di tale obbligo;
3. Il tirocinio per l'accesso deve avere (per disposizione di norma primaria) durata non superiore ai diciotto mesi e deve garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;
4. La funzione disciplinare deve essere affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative.
5. La pubblicità informativa deve essere consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione e lo studio dei compensi praticati.

Come indicatori di verifica, l'effettiva realizzazione di questi principi consentirà di valutare il raggiungimento degli obiettivi, in termini di migliore qualità dei professionisti e di tutela del consumatore.

E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Numerosi risultano i destinatari delle presenti disposizioni: tutti i professionisti che esercitano una professione regolamentata. Per professione regolamentata si intende l'attività, o l'insieme di attività, riservate o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità, e , in ogni caso, l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sui contenuti del provvedimento sono state effettuate consultazioni tra l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia e l'area tecnica, in particolare il centro studi. Sono state, altresì, avviate procedure di consultazione con notai e commercialisti; si è altresì tenuto conto dei contributi pervenuti dai vari ordini professionali.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («Opzione zero»)

La scelta dell'opzione di non intervento comporterebbe l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge di delega sulla riforma delle libere professioni.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

La norma primaria non consente di valutare opzioni alternative. Per quanto concerne gli aspetti sostanziali e per la parte discrezionale non sono emerse, anche durante consultazioni effettuate, opzioni alternative effettivamente praticabili che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento prende le mosse dall'attenta analisi statistica delle problematiche derivanti dall'applicazione della disciplina attualmente vigente in materia accesso alla professione, formazione continua permanente, tirocinio, responsabilità professionale, funzione disciplinare e pubblicità informativa, fornendo l'unica soluzione possibile alle diverse questioni evidenziate dall'analisi effettuata.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Dall'intervento regolatorio derivano invece numerosi vantaggi. In particolare, si introducono regole lineari e di agevole applicazione. Il testo potrà costituire, già nel breve periodo, un valido e completo punto di riferimento in materia per tutti i professionisti, agevolandoli notevolmente nell'esercizio della propria attività. Le nuove disposizioni garantiscono la tutela del fruitore del servizio, non solo obbligando il professionista ad una formazione continua permanente, ma imponendo allo stesso la stipula di un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni. Per superare il problema dell'asimmetria informativa, si stabilisce che la pubblicità informativa debba essere consentita con ogni mezzo e può avere anche ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati. Nel concetto di pubblicità informativa deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi specifici per i destinatari diretti e indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione perché non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili per quanto concerne la parte discrezionale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non esistono fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento normativo.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario il testo ha la finalità di sottoporre l'attività dei professionisti alle regole del mercato e della concorrenza, garantendo la tutela del fruitore del servizio.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia è soggetto attivo dell'intervento regolatorio.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento; il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio verrà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione. Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento. A cadenza biennale a cura del Ministero della giustizia verrà predisposta la prescritta V.I.R.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo proposto dà attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148".

E' perfettamente in linea con il programma del Governo che ha indicato, tra le sue priorità, quella della riforma delle professioni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La fonte normativa, primaria e secondaria, di riferimento, è, principalmente, quella che disciplina le singole professioni.

Il *corpus* normativo interessato è rappresentato dai provvedimenti che qui di seguito si indicano.

In generale: decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111; d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

Per le singole professioni:

in merito alla professione di *Avvocato*: R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 (ordinamento forense); legge 23 marzo 1940 n. 254 art 9 (modifiche all'ordinamento forense); legge 9.2.82 n. 31 (libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della UE); DPR 10.4.90 n. 101 (regolamento relativo alla pratica forense per la ammissione dell'esame di procuratore legale); legge 24 febbraio 1997 n. 27 (soppressione dell'albo di procuratore legale e norme in materia di esercizio della professione

forense); decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 (attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente per la professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale); decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 art. 16, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001 n. 48 (norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali); DM 21 dicembre 1999 n. 537 (regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali).

In merito alla professione di *Biologo*, si segnalano: la Legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento); il D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980; il D.P.R. 26 maggio 1984, n. 387; il Decreto MIUR 26 maggio 1995; il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115; il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 195; il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; il Decreto M. Giustizia 3 novembre 2005, n. 260; il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169; il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, d.l. 10.6.2002 n. 130 (disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni).

In merito alla professione di *Perito agrario e Perito agrario laureato*: il regio decreto del 25 Novembre 1929, n. 2365; - la legge 28 marzo 1968, n. 434 (Ordinamento della professione di perito agrario); la Legge 21 febbraio 1991, n. 54 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario); il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731 (Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo all'ordinamento della professione di perito agrario); il Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attività tecnico agricola subordinata (Approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 14 gennaio 2011); il Regolamento della formazione continua del Perito Agrario per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione (Emanato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 3 settembre 2004).

In merito alla professione di *Agrotecnico e agrotecnico laureato*: la legge 6 giugno 1986, n. 251 (legge istitutiva dell'Albo); la legge 5 marzo 1991, n. 91 (di riordino della legge istitutiva dell'Albo); l'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (di adeguamento della legge istitutiva dell'Albo).

In merito alla professione di *Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore*:

il D.P.R. 08/07/2005, n° 169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, il D.P.R. 05/06/2001, n° 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti); il D.Lgs. 27/01/1992, n° 129 -Attuazione delle direttive n° 85/384/CEE, n° 85/614/CEE e n° 86/17/CEE in

materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura (testo in parte modificato dal D.Lgs. 08/07/2003, n° 277); il D.M. 25/03/1985 (Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 07/12/1984, n° 818; D.P.R. 03/07/1961, n° 1197 (Regolamento di esecuzione della Legge 08/12/1956, n° 1378, concernente l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale); la Legge 13/03/1958, n° 262 (Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili); la Legge 08/12/1956, n° 1378 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. il D.L.L. 23/11/1944, n° 382 Norme sui Consigli degli Ordini e dei Collegi e sulle Commissioni centrali professionali; testo modificato dal D.P.R. 08/07/2005, n° 169; la Legge 23/11/1939, n° 1815; la Legge 25/04/1938, n° 897 - (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi; si veda anche il D.L.L. 23/11/1944, n° 382); il R.D. 27/10/1927, n° 2145 (Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti); il R.D. 23/10/1925, n° 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto (testo in parte modificato dal D.P.R. 08/07/2005, n° 169); la Legge 24/06/1923, n° 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (testo in parte modificato dal D.L.L. 23/11/1944, n° 382).

In merito alle professioni di *Dottore Agronomo e Dottore Forestale*:

il Regio Decreto n. 2248 del 25-11-1929, Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie; il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali; la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale; la Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale; il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di esecuzione della legge 7 Gennaio 1976, n. 3 sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale; il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali; il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito

dell'adesione di Bulgaria e Romania; il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

In merito alla professione di *Ingegnere*: la Legge 24 giugno 1923, n. 1395 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli architetti" (pubblicata nella G.U. n° 167 del 17 luglio 1923); il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926); la Legge 25 aprile 1938, n. 897 "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 7 luglio 1938); il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (Pubblicato nella Gazz. Uff., serie speciale, n. 98 del 23 dicembre 1944); il D.M. 1 ottobre 1948 "Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri" (pubblicato nella G.U. 5 novembre 1948, n. 258); il DPR 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 Supplemento Ordinario n.212/L); il DPR 8 luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2005);

In merito alla professione di *Geologo*: la Legge 3 febbraio 1963 n. 112 "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo"; il D.P.R. 18 novembre 1965 n. 1403 "regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 112 contenete disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo"; la Legge 25 luglio 1966 n. 616 "Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963 n. 112, contenete norme per la tutela del titolo e della professione del geologo"; il D.P.R. 3 novembre 1982 n.981 "approvazione del regolamento per gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo"; il D.P.R. 17 aprile 1985 n. 399. Integrazioni al DPR 3 novembre 1982 n. 981 relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo; la Legge 12 novembre 1990 n. 339 "Decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi"; il DM di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1991 "Istituzione dei Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi"; il DPR 5 giugno 2001, "regolamento attuativo dell'art. 1 comma 18 della Legge 4/99, modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove delle professioni di geologo nonché della disciplina del relativo ordinamento".

In merito alla professione di *Chimico*: il R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103, Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative; il R.D. 1 marzo 1928, n. 842,

Regolamento per l'esercizio della professione di chimico; la L. 25 aprile 1938, n. 897, Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 luglio 1938, n. 152); il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (Pubblicato nella Gazz. Uff. serie speciale, 23 dicembre 1944, n. 98); il D.Lgs. C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6, Modificazioni agli ordinamenti professionali; il D.M. 1 ottobre 1948, Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei chimici (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1948, n. 267); il DPR 328 del 5 giugno 2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; il DPR 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali; il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (C.D. Legge Bersani); il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

In merito alla professione di *Tecnologo alimentare*: la Legge 18 gennaio 1994 n.59 Ordinamento della professione di tecnologo alimentare; il DPR 12 luglio 1999 n. 283 Regolamento recante norme di esecuzione della legge 59/1994; il Codice Deontologico OTAN, adottato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta 24 settembre 2003; il Regolamento per l'attuazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti e sui procedimenti amministrativi, adottato con delibera di Consiglio del 30 gennaio 2009; il Regolamento per l'elezione dei consigli, adottato dal Consiglio nella seduta del 30 gennaio 2009.

In merito alla professione di *Notaio*: legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche ("Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"); decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 art. 16 come modificato dalla legge 13 febbraio 2001 n. 48 (norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali); DM 21 dicembre 1999 n. 537 (regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali).

Quanto alla professione di *Psicologo*: legge 18 febbraio 1989 n. 56. D.M. 13.01.1992, n.239: Regolamento recante norme sul tirocinio *post-lauream* per l'ammissione all'esame di Stato per

l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; D.M. 13.01.1992, n.240: Regolamento recante norme sul tirocinio *post-lauream* per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; D.P.R. 5 giugno 2001, n.328- Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; D.L. 10 giugno 2002, n. 107- Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni; L. 1 agosto 2002, n.173 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 giugno 2002, n.107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni; D.L.9 maggio 2003, n.105- Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali; L.11 luglio 2003 n.170 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca; Regolamento Elettorale- DPR 221/05 GU n. 253 del 29.10.05.

In merito alla professione di *Giornalista*: Legge n. 69/1963, Ordinamento della professione di giornalista; DPR n. 115/1965 Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n.69; Decisione CNOG del 3, 4, 5 luglio 2002, Equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell'iscrizione all'albo professionale; Decisione CNOG 5 luglio 2002, Criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al Registro dei praticanti; Decreto Ministero Giustizia 18 luglio 2003, Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Decisione CNOG 21 giugno 2005 Corsi di formazione obbligatori per i praticanti che intendono sostenere gli esami di idoneità; Decreto Ministero Giustizia n. 304/2006 Regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia da parte di chi ha conseguito il titolo all'estero; Decisione CNOG 12 dicembre 2007, Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo; Decisione CNOG 17 giugno 2009, Documento di indirizzo per l'iscrizione all'elenco dei Pubblicisti; Decisione CNOG 22 settembre 2010, Norme per la concessione dei patrocinii del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Quanto alla professione di *Dottore Commercialista ed esperto contabile*: decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»;

Quanto alla professione di *Assistente sociale*: DPR 15 gennaio 1987 n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del DPR 10 marzo 1982 n. 162”; legge 23 marzo 1993 n. 84 “ Ordinamento della professione di assistente sociale”; D.M. 1° ottobre 1994 n. 615 “Regolamento sulla istituzione delle sedi degli Ordini regionali e nazionali e dell'Albo



professionale"; D.M. 30 marzo 1998 n. 155 "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale"; DPR 5 giugno 2001 n. 328 (modifica e integra il precedente DM).

Quanto alla professione di *Attuario*: legge 9 febbraio 1942 n. 194; per i *Consulenti del lavoro*: legge 11 gennaio 1979 n. 12; per gli *Agenti di cambio*: legge 29 maggio 1967 n. 402.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento in esame incide, modificandole, su tutte le norme attualmente in vigore, incompatibili con quelle introdotte dal presente DPR. In particolare, il presente DPR incide su: accesso alla professione, obbligo di assicurazione, formazione permanente continua, pubblicità informativa, disciplinare, tirocinio (limitatamente alla parte che non è già stata disciplinata con norma primaria).

Per espressa previsione legislativa, invece, il presente provvedimento non incide sulle norme che disciplinano il tirocinio, la formazione e gli organismi disciplinari nelle professioni sanitarie.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile sia con i principi costituzionali, sia con quelli propri della normativa primaria.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.



Si tratta di materia soggetta, nella parte in rilievo, a delegificazione ad opera di normativa primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Pendono in Parlamento disegni di legge "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense": AC 3900 abbinato con AC; 420, 1004, 1447, 1494, 1545, 1837, 2246, 2512, 2419, 4505, 4614; in corso di discussione in Commissione alla Camera.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo proposto, non solo non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, ma completa l'iter, da tempo iniziato, di adeguamento della normativa italiana a quella europea in materia di professioni regolamentate.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da rilevare, oltre a quanto già richiamato al punto 10.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non modifica la normativa attualmente vigente secondo la tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono implicitamente abrogate tutte le norme vigenti incompatibili con quelle introdotte dal DPR che si propone.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe legislative aperte di rilievo.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

In forza del disposto di cui all'art. 3, comma 5 *ter*, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 183, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere - in un testo unico da emanare ai sensi dell'art. 17 bis della legge n. 400/1988 - le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 *bis* del citato d.l. (che prevede la abrogazione implicita di tutte le norme in contrasto con quelle di cui al DRP che si propone).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Nulla da rilevare.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 5 luglio 2012

NUMERO AFFARE 05262/2012

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19 giugno 2012, pervenuta il 20 giugno 2012, con cui il Ministero della giustizia chiede il parere in ordine allo schema di regolamento in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che l’intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali trova fondamento in un contesto di legislazione primaria

modificatosi in un breve arco temporale, nell'ambito del quale si sono succedute le seguenti disposizioni:

- l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", norma con la quale sono stati fissati principi ai quali devono necessariamente conformarsi tutte le professioni regolamentate;
- l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", che, in materia di 'Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti', ha modificato l'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introducendo lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli ordinamenti professionali, individuato nel regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; è stato altresì previsto, dalla stessa disposizione, che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo;
- l'articolo 33 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", con cui sono stati regolati (introducendo un comma 5-bis, di seguito al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) i tempi di attuazione della normativa secondaria di delegificazione, stabilendo che le leggi professionali sarebbero state abrogate 'in ogni caso' dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione dei regolamenti; con la stessa norma l'effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi – autoesecutivi – formulati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che li aveva introdotti; con il medesimo articolo 33 è stata espressamente conferita al

Governo la facoltà di raccogliere, entro il 31 dicembre 2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell'avvenuta riforma (è stato così introdotto il comma 5-ter, di seguito al comma 5-bis dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);

- l'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", con il quale: è stato integralmente abrogato il sistema delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; sono stabilite le modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali e fissati obblighi informativi in favore del cliente, con la previsione di un preventivo di massima; è stata prevista in diciotto mesi la durata massima del tirocinio per l'accesso alle professioni e stabilita la possibilità che i primi sei mesi di tirocinio possano essere svolti in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea; è stato modificato l'articolo 3, comma 5, nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni immediatamente precettive.

L'amministrazione prosegue elencando i seguenti principi guida dei regolamenti di delegificazione attraverso cui provvedere alla liberalizzazione delle professioni:

- a) l'accesso alla professione deve essere libero e fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; il numero chiuso, su base territoriale, è consentito solo per particolari ragioni di interesse pubblico (come ad esempio la tutela della salute umana) e alcuna limitazione può fondarsi su discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità, ovvero sulla ubicazione della sede della società professionale;
- b) la formazione continua permanente è obbligatoria, ed è sanzionata disciplinarmente la violazione di tale obbligo;

- c) il tirocinio per l'accesso deve avere (per disposizione di norma primaria) durata non superiore ai diciotto mesi, e deve garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;
- d) l'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale è obbligatoria, e di essa deve essere data notizia al cliente;
- e) la funzione disciplinare deve essere affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali.
- f) la pubblicità informativa deve essere consentita con ogni mezzo, e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati.

Nel valutare la compatibilità con il sistema costituzionale delle fonti poste a fondamento della riforma, l'amministrazione richiama la competenza esclusiva statale relativa alla tutela della concorrenza, che consente di incidere sulla materia delle professioni di legislazione concorrente.

L'amministrazione evidenzia, inoltre, che la norma primaria non sembra aver tenuto conto della natura della competenza disciplinare di quegli ordini professionali per i quali le funzioni in materia disciplinare sono previste dal legislatore alla stregua di una vera e propria competenza giurisdizionale (è il caso, a titolo di esempio, degli architetti, degli avvocati, dei chimici, dei geometri, degli ingegneri, dei periti industriali), giungendo alla conclusione che, non potendo la materia della giurisdizione essere disciplinata se non ad opera della legge ordinaria (stante la riserva assoluta di legge ex art. 108 Cost.), con il regolamento in esame

non possono essere disciplinate le funzioni giurisdizionali dei Consigli dell'ordine nazionali.

Corollario di tale assunto è che la lettera f) dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, viene riferita ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come nel caso dei commercialisti ed esperti contabili).

Sulla base di tali premesse, l'amministrazione illustra il contenuto del decreto, che è unico per tutte le professioni, ed è ripartito in quattro Capi, il primo dei quali, composto di nove articoli, reca disposizioni generali, mentre gli ulteriori capi contengono alcune disposizioni specifiche relative agli avvocati (Capo II; artt. 10 e 11), ai notai (Capo III; art. 12) e ad abrogazioni ed entrata in vigore (Capo IV, artt. 13 e 14).

Considerato:

1. Lo schema di regolamento dà attuazione all'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", con cui la riforma degli ordinamenti professionali è stata demandata allo strumento del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con abrogazione delle vigenti norme in contrasto con i nuovi principi a decorrere dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione dei regolamenti.

L'effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi formulati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, demandando al Governo la facoltà di raccogliere, entro il 31 dicembre 2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell'avvenuta riforma.

In sostanza, l'effetto abrogante previsto dalla norma primaria è diretto ad eliminare gli ostacoli normativi che si frappongono alla liberalizzazione delle professioni, e il presente regolamento ha la funzione di riempire i vuoti, dando attuazione ai principi contenuti nella norma primaria.

La scelta dell'amministrazione di procedere all'emanazione di un unico regolamento riguardante tutte le professioni regolamentate è condivisa da questa Sezione, in quanto l'uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria, in modo appunto indistinto per le diverse professioni.

Parimenti condivisibile è la prima parte dell'inquadramento costituzionale, in cui è evidenziato che il contenuto del decreto attiene alla c.d. materia trasversale della tutela della concorrenza, rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato, che consente a quest'ultimo di intervenire con la finalità di tutelare la concorrenza anche in relazione a materie rientranti nella competenza concorrente Stato – Regioni, come quella delle professioni.

E', infatti, evidente che una riforma degli ordinamenti professionali finalizzata ad attuare il principio di liberalizzazione è direttamente ispirata a realizzare la piena concorrenza nel settore, in conformità anche con il diritto dell'Unione europea, che qualifica l'attività delle libere professioni come servizi (articolo 57, par. 2, lett. d), TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE).

Del resto, la Corte Costituzionale ha da tempo affermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio, secondo cui l'individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento

con la realtà regionale (Corte Cost. n. 153/2006; n. 57/2007; in precedenza, v. Corte Cost. n. 384/1986).

Alle esigenze di unitarietà presenti con riferimento al contenuto del presente regolamento, va aggiunta la specifica finalità di tutela della concorrenza, che conferma la sussistenza della competenza legislativa statale.

La riconduzione dell'intervento normativo alla materia della tutela della concorrenza consente di escludere ogni profilo di contrasto con l'art. 117, comma 6, della Costituzione, che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie di legislazione esclusiva.

Con riferimento ai criteri della delega, correttamente riassunti dall'amministrazione nei punti indicati in precedenza, va sottolineato come il criterio principale, che deve costituire la guida per ogni scelta interpretativa, sia costituito dall'affermazione secondo cui "gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti".

Per raggiungere tale scopo, la norma primaria fissa, quale primo principio, quello secondo cui "l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta

basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale”.

Gli altri principi contenuti nel comma 5 dell'art. 3 del d.l. n. 138/2011 costituiscono attuazione e specificazione dei suddetti primari obiettivi della riforma, e devono essere interpretati nel senso di evitare che l'introduzione delle presenti norme regolamentari possa, anche indirettamente, porsi in contrasto con il libero accesso alle professioni, o possa anche solo ritardare l'accesso alle professioni da parte dei giovani.

2. Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del decreto, si rileva che l'art. 1 (Definizione e ambito di applicazione) contiene le definizioni di 'professione regolamentata' e di 'professionista', adottando, in particolare, una definizione eccessivamente ampia di professione regolamentata come l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi o registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, allorché l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità.

L'applicazione di tutte le disposizioni del decreto anche ai soggetti che si trovano inseriti in un qualsiasi albo, registro o elenco tenuto da amministrazioni o enti pubblici appare dilatare l'ambito di applicazione del decreto oltre i limiti della norma primaria, che, nel fare riferimento al concetto di “professione regolamentata”, va ricondotta solo all'inserimento in ordini, collegi o albi, il cui effetto non è limitato alla verifica vincolata dei requisiti di legge, ma è esteso all'attribuzione in capo ai rispettivi organi di poteri ulteriori riconducibili a funzioni amministrative.

Occorre, pertanto, eliminare il riferimento a registri ed elenchi comunque tenuti da amministrazioni o enti pubblici, e valutare come meglio precisare, nel senso sopra descritto, la nozione di professione regolamentata.

Va chiarito che l'effetto di tale eliminazione non è quello di sottrarre le attività soggette a minori oneri di registrazione alla liberalizzazione, ma, nel presupposto che tali attività non siano regolamentate, di evitare un aggravamento degli adempimenti accessori (accesso, formazione, ecc.) per attività minori, ferma restando la liberalizzazione delle stesse.

3. L'art. 2 dello schema disciplina l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale, confermando i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni regolamentate e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione, o in presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Con riferimento al comma 1 occorre espungere dal testo l'inciso “, quando esistenti” che non appare coerente con il divieto di limitazioni fissato in via generale; se il significato dell'inciso è quello di chiarire che le limitazioni esistenti cessano immediatamente, è preferibile esprimere tale previsione in modo chiaro, stabilendo che *“Sono vietate e si intendono immediatamente abrogate tutte le limitazioni ...”*.

Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce il divieto, contenuto nella legge di delegificazione, di introdurre limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute.

I periodi “Sono fatti salvi gli obblighi e i limiti di prestazione professionale in una determinata area geografica, parimenti fondati su ragioni di interesse pubblico, stabiliti per l'esercizio dell'attività notarile. Sono altresì fatte salve le limitazioni derivanti dall'attività assunta alle dipendenze di enti o di altri professionisti, funzionali alle finalità degli enti e al rapporto contrattuale con i professionisti.” non appaiono necessari, in quanto dette deroghe non possono essere introdotte direttamente dal regolamento, non essendo giustificate sulla base della lett. a) del

comma 5 dell'art. 3 del d.l. n. 138/2011, che non attribuisce alla fonte secondaria un potere di introdurre deroghe, ma si limita a fare salve le limitazioni "in forza di una disposizione di legge" rispondenti a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana.

La riproduzione delle deroghe nel regolamento rischia, quindi, di rendere meno chiaro il quadro normativo, duplicando le fonti e soprattutto inserendo in una fonte secondaria il contenuto di una deroga, che solo la legge può prevedere.

Occorre, pertanto, eliminare i due periodi, rimettendo alla valutazione dell'amministrazione l'eventuale inserimento di un mero rinvio, senza citarle, alle disposizioni di legge derogatorie.

4. L'articolo 4 dà attuazione all'articolo 3, comma 5, lettera g), del d.l. 138/2011, disciplinando, in chiave di incentivazione della concorrenza, la pubblicità informativa dell'attività professionale.

La disposizione non contiene significativi elementi ulteriori rispetto alla lettera sopra citata e, in ragione di ciò, occorre utilizzare sempre lo stesso termine "*pubblicità informativa*", indicato dalla norma primaria, in sostituzione al comma 2 del termine "informazioni pubblicitarie".

Anche l'inciso "funzionali all'oggetto", contenuto nel comma 2, non appare chiaro: e proprio per non inserire, come detto nella relazione, "riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale", che in passato hanno dato luogo a problemi interpretativi e applicativi, occorre eliminare l'inciso, attenendosi al contenuto della citata lett. g), anche per evitare che un parametro non oggettivo possa poi essere valutato sotto il profilo disciplinare in base al comma successivo.

Al comma 3 è, infatti, precisato che la violazione dei doveri (di correttezza e non ingannevolezza) costituisce illecito disciplinare, e appare opportuno completare il comma aggiungendo "*; oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti*

legislativi 6 settembre 2005 n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145” (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole).

La violazione degli obblighi in materia di pubblicità informativa può, infatti, integrare anche una violazione della disciplina del Codice del consumo se effettuata in pregiudizio dei consumatori, o del D. lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole se in danno di altri professionisti.

5. L'art. 5 definisce i confini dell'obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Al riguardo, appare preferibile utilizzare il termine contenuto nella norma primaria, che stabilisce che le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere “negoziare, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti” in luogo della possibilità per il professionista, prevista nello schema, di “stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, idonea assicurazione ...”

6. L'articolo 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione.

Si deve evidenziare che la materia ha subito un duplice intervento del legislatore: dapprima l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha modificato l'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, riducendo da tre anni a diciotto mesi la durata massima del tirocinio e, successivamente, l'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha stabilito, con norma immediatamente precettiva, la durata massima di diciotto mesi del tirocinio per l'accesso alle professioni, modificando nuovamente la citata lett. c) dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 138/2011.

Il limite massimo del tirocinio è, quindi, direttamente fissato dal legislatore in diciotto mesi dall'articolo 9, comma 6, del d.l. n. 1/2012, che, come correttamente ritenuto dall'amministrazione, è disposizione immediatamente precettiva.

Trattandosi di una durata massima, il comma 1 dell'art. 6 dello schema va corretto inserendo la parola "*massima*" dopo durata, in quanto altrimenti, in contrasto con la norma primaria, diventerebbe una durata anche minima del tirocinio.

Nello schema di regolamento il tirocinio è stato anche previsto come obbligatorio: e ciò costituisce una novità, in quanto in non tutte le professioni regolamentate vi è attualmente l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso all'esercizio della professione.

Si deve, quindi, verificare se il carattere dell'obbligatorietà del tirocinio rientra nei principi dettati dalla norma primaria; l'art. 3, comma 5, lett. c), del d.l. n. 138/2011 fa riferimento ai criteri cui deve conformarsi la disciplina del tirocinio e il successivo art. 9, comma 6, del d.l. n. 1/2012 si limita a prevedere, come già detto, una durata massima del tirocinio all'evidente fine di evitare che tale attività possa costituire un ostacolo o, comunque, determinare un ritardo per l'accesso al mondo del lavoro.

Da tali previsioni non sembra potersi trarre un obbligo di svolgimento del tirocinio per tutte le professioni regolamentate ed appare, quindi, preferibile lasciare agli ordinamenti delle singole professioni la decisione della necessità e della durata del tirocinio, sentito il Ministro vigilante.

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che la precedente lett. b) dello stesso comma 5 prevede espressamente come obbligatoria la formazione continua permanente, a conferma del fatto che l'obbligatorietà richiede un esplicito richiamo nei principi dettati dalla fonte primaria; richiamo che manca per il tirocinio.

Peraltro, il tirocinio obbligatorio per tutte le professioni determinerebbe l'ulteriore inconveniente di essere effettuato addirittura due volte per quegli albi, suddivisi in due sezioni a seconda del titolo di studio (laurea triennale o laurea magistrale), come ad esempio per la professione di ingegnere, per la quale oggi non è previsto

alcun tirocinio obbligatorio (la norma proposta allungherebbe di molto i tempi attuali di ingresso nel mondo del lavoro).

L'art. 9, comma 6, del d.l. n. 1/2012 ha anche previsto la possibilità che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

La disposizione è stata attuata con il comma 4 dell'art. 6 dello schema, e il riferimento a tale comma va inserito anche nel comma 2, che prevede che "Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata".

Occorre infatti fare salvo quanto previsto al successivo comma 4, che consente, nei limiti anzidetti, lo svolgimento del tirocinio prima del conseguimento della laurea.

L'amministrazione non ha, invece, dato attuazione alla menzionata previsione dell'art. 9, comma 6 del d.l. n. 1/2012, secondo cui analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

Occorre, pertanto, inserire nel testo dell'art. 6 tale possibilità.

Sotto altro profilo, l'art. 6, comma 3 prevede, al dichiarato fine di rendere effettiva ed adeguata la formazione, il requisito di cinque anni di anzianità per il professionista affidatario del tirocinante, ed il tetto di tre praticanti

contemporaneamente (salva deroga con motivata autorizzazione del consiglio dell'ordine o collegio competente).

Si osserva che il tetto di tre praticanti non è sorretto da adeguata giustificazione, specie se accompagnato da una possibilità di deroga fondata su presupposti indeterminati; valuti l'amministrazione se fissare il tetto del numero dei praticanti in misura superiore e, comunque, occorre che le deroghe siano rimesse alle decisioni dei consigli dell'ordine, che non riguardino i casi singoli, che possono essere fonte di disparità di trattamento. I consigli dell'ordine devono, invece, fissare in via generale e con criteri predeterminati le possibilità di deroga, dirette comunque ad assicurare che tutti possano svolgere il tirocinio, in modo da evitare assolutamente che per alcune professioni si possa determinare una difficoltà nell'individuare il professionista affidatario.

Valuti anche l'amministrazione se il limite di sei mesi per lo svolgimento del tirocinio all'estero sia proporzionato, e soprattutto compatibile con i superiori principi del diritto dell'Unione europea.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce l'incompatibilità (assoluta) con qualunque rapporto di impiego pubblico e la compatibilità (relativamente alla possibilità di garantire un effettivo ed adeguato tirocinio) con un contestuale lavoro subordinato privato.

Se la *ratio* dell'incompatibilità è quella rappresentata dall'amministrazione nella relazione ("in funzione dell'effettività del tirocinio"), non si comprende la differenziazione tra impiego pubblico e impiego privato.

In relazione ad altre ragioni, quali quelle degli obblighi che gravano sul pubblico dipendente e sulla possibilità di evitare situazioni di conflitto di interessi, appare preferibile lasciare ai singoli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni la valutazione di tale profilo.

Peraltro, l'incompatibilità assoluta si applica pure al part-time e preclude anche che la frequenza dei corsi di formazione o di scuole di specializzazione possa essere valutata ai fini del tirocinio per i pubblici dipendenti (corsi che molto spesso i pubblici dipendenti possono frequentare, e anzi, in taluni casi, può essere interesse della stessa amministrazione di appartenenza qualificare maggiormente il proprio personale).

Occorre, pertanto, eliminare la previsione dell'incompatibilità.

Altro rilievo riguarda la disposizione al contenuta nel comma 7, secondo cui "L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto"; tale previsione appare non proporzionata ed eccessivamente gravosa rispetto alle finalità del tirocinio, come del resto dimostra la stessa possibilità di deroghe, che anche in questo caso possono condurre a disparità di trattamento, risultando generico il riferimento ad un "giustificato motivo".

Occorre, pertanto, eliminare il comma o, quanto meno, prevedere un periodo di interruzione più ampio.

Per quanto concerne i corsi di formazione di cui al comma 9 dell'art. 6, l'obbligatorietà della frequenza sembra irrigidire notevolmente le modalità di svolgimento del tirocinio, e appare preferibile prevedere che la frequenza del corso possa essere valutata ai fini del tirocinio per il periodo di durata del corso e sia, quindi, facoltativa, oltre che alternativa, e non concorrente, allo svolgimento della pratica.

Peraltro, sotto il profilo dell'organizzazione dei corsi di formazione, non è ragionevole la differenziazione tra le associazioni di iscritti agli albi, che non necessitano di alcuna autorizzazione, e gli altri soggetti, che devono essere autorizzati dai ministri vigilanti.

Ciò che rileva è unicamente la qualità dei corsi: e la qualità viene garantita fissando dei requisiti minimi dei corsi, validi per tutti (ordini e collegi compresi), semplificando poi i successivi adempimenti, che possono anche consistere in autodichiarazioni dei suddetti requisiti minimi, con eventuali controlli successivi.

La definizione delle caratteristiche dei corsi di fissazione è demandata, ai sensi del comma 10 dell'art. 6, ad un successivo regolamento emanato dal ministro vigilante.

Al riguardo, si rileva che non é consentito che un regolamento approvato con d.P.R. demandi, in assenza di autorizzazione della legge, alcuni aspetti ad un altro regolamento di diverso tipo: il comma quindi va riformulato, o attraverso l'inclusione direttamente in questo regolamento di quanto ora demandato al successivo d.m., o attraverso il rinvio ad altri d.P.R., fonte individuata per la riforma dalla legge.

7. L'articolo 7 disciplina la formazione continua permanente con la finalità di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale e sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività cui è rivolto il servizio professionale.

E' quindi sancito, per il singolo professionista, l'obbligo di formazione mediante un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, in coerenza, come già detto, con il principio di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. n. 138/2011.

Per quanto concerne il rinvio ad un successivo decreto emanato dal ministro vigilante, oltre a quanto già evidenziato sopra, si osserva che la norma primaria prevede che i percorsi di formazione continua permanente siano predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali e, di conseguenza, l'attribuzione al ministro vigilante di tale potere non è coerente con la previsione di legge, a cui il comma 2 dell'art. 7 va, dunque, adeguato, inserendo, al massimo, la

partecipazione del ministro vigilante nel processo di formazione dei regolamenti emanati dai consigli nazionali.

E', inoltre, privo di giustificazione il comma 4, che sembra riservare l'attività di formazione agli ordini e ai collegi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti; l'applicazione del principio di liberalizzazione, che deve ispirare il presente regolamento, impone di limitare la regolamentazione alle modalità di definizione dei requisiti minimi dei percorsi di formazione, che poi possono essere soddisfatti e autodichiarati da qualsiasi soggetto, anche privato, e non necessariamente svolti da collegi e ordini, o comunque senza porre ordini, collegi e associazioni professionali in posizione di vantaggio rispetto ad altri soggetti, a cui verrebbe richiesta una autorizzazione.

8. L'articolo 9 è dedicato alla riforma del sistema disciplinare delle professioni.

Il principio guida doveva essere quello contenuto nella lett. f) del comma 5 del citato art. 3: "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente".

Si è già detto della tesi dell'amministrazione, secondo cui il presente regolamento sarebbe sprovvisto di qualsiasi potere di intervento per gli organi disciplinari aventi natura giurisdizionale.

Tale tesi può essere condivisa, ma la sua applicazione non impedisce di dare attuazione al menzionato principio contenuto nella norma primaria con riferimento alle sole funzioni amministrative svolte dai Consigli nazionali.

Infatti, senza in alcun modo incidere sugli organi di natura giurisdizionale deputati a funzioni disciplinare, il presente regolamento può limitarsi a prevedere che chi esercita funzioni disciplinari anche nei consigli nazionali aventi natura giurisdizionale non può, scattando l'incompatibilità, esercitare funzioni amministrative.

Resterà poi nell'autonomia organizzativa dei vari Consigli introdurre misure idonee a garantire il funzionamento degli stessi (come l'istituzione di sezioni), tenuto conto della suddetta regola di incompatibilità, la cui introduzione – si ripete – non tocca in alcun modo gli organi giurisdizionali, ma disciplina solo la ricaduta dell'essere componente di tali organi sull'esercizio delle funzioni amministrative.

Per quanto concerne i consigli territoriali e i consigli nazionali privi di natura giurisdizionale, il contenuto del regolamento non sembra dare piena attuazione al principio contenuto nella norma primaria.

La separazione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari è chiaramente dettata allo scopo di garantire terzietà e indipendenza di chi decide le questioni disciplinari e, a tal fine, in alcun modo è giustificata l'esclusione dell'opzione di prevedere negli organi disciplinari anche soggetti terzi rispetto agli iscritti agli ordini, scelti tra soggetti in possesso di determinati requisiti, come già attualmente avviene in alcuni casi.

L'inserimento di soggetti terzi potrebbe essere accompagnato da un diverso criterio di individuazione dei componenti dell'organo disciplinare, che potrebbero essere nominati dal consiglio, senza fare ricorso all'ordine o collegio territoriale viciniore.

Appare poi non ragionevole affidare le funzioni disciplinari per i consigli nazionali privi di natura giurisdizionale ai primi dei non eletti alla carica di consigliere nazionale, in quanto tale regola finisce per attribuire delicate funzioni a soggetti

che sono stati valutati dagli iscritti in modo negativo o comunque non sufficiente ai fini della rappresentatività.

In questo caso occorre, quindi, modificare il comma 10 dell'art. 9, utilizzando altro criterio, come quello in precedenza descritto, raccomandando l'amministrazione di intraprendere successivamente le idonee iniziative legislative per attuare i principi della riforma anche con riferimento alla composizione dei consigli nazionali con natura giurisdizionale.

9. Il Capo II (articoli 10 e 11) reca specifiche disposizioni concernenti gli avvocati. Con riferimento al decreto relativo all'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, appare preferibile, per le ragioni già esposte, che la fonte permanga il d.P.R. su proposta del ministro della giustizia e sentito non solo il Consiglio superiore della magistratura, ma tutti gli organi di autogoverno delle magistrature, in quanto la pratica presso gli uffici giudiziari non può che riguardare tutte le magistrature.

10. Con riferimento al Capo IV l'inclusione nel titolo delle parole "disciplina transitoria" non trova riscontro nella presenza di disposizioni transitorie.

L'unica disposizione transitoria è, invece, contenuta nell'art. 6, comma 13, dello schema, che stabilisce che le disposizioni relative al tirocinio si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento.

Tale disposizione va inclusa nel Capo IV come norma transitoria, e va aggiunto *"fatta salva l'immediata applicabilità della durata massima del tirocinio di centottanta giorni"*, che, come affermato nella stessa relazione dell'amministrazione, è norma immediatamente precettiva, come dimostra la sua collocazione nell'art. 9 del d.l. n. 1/2012. La durata massima si applica, quindi, anche ai tirocini in corso.

Si consiglia, infine, di riunire i due articoli in un solo articolo, riservando un apposito comma alla clausola di invarianza finanziaria, e accorpando la prima parte dell'attuale primo comma dell'art. 13 al successivo art. 14, non comprendendosi il

diverso riferimento alla applicazione e alla entrata in vigore delle disposizioni del regolamento.

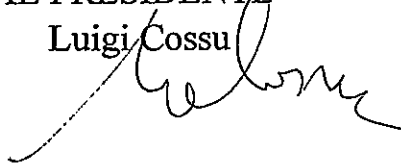
Qualora l'amministrazione intendesse dettare una specifica norma transitoria (ad esempio per chi ha già maturato i requisiti per partecipare all'esame di stato, per i tirocini in corso o per altro), sarebbe necessaria una previsione più chiara ed esplicita.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



Visto per estratto dal Verbale

Il Dirigente della Sezione

Dott. Licia Grassucci



CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI

ORDINE DEL GIORNO

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2012

MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo

Via Guido Reni n° 4/a - Roma

- | | |
|-----------|--|
| ore 9.30 | Registrazione dei partecipanti |
| ore 10.00 | Saluti del Sottosegretario per i Beni e le Attività Culturali
Roberto Cecchi |
| ore 10.15 | Apertura dei lavori e nomina del Presidente di seduta
1° punto o.d.g. – Riforma delle Professioni
- Relazione del Presidente Nazionale, Leopoldo Freyrie
- Dibattito e approfondimenti |
| ore 13.30 | Pausa pranzo |
| ore 15.00 | Ripresa dei lavori - dibattito
2° punto o.d.g. - Temi di lavoro sino ad ora trattati dalla
Conferenza Nazionale e dalla Delegazione Consultiva a base
regionale alla luce del D.P.R. 15.06.2012 e dei contributi
pervenuti dagli Ordini;
- assicurazione professionale: definizione delle condizioni
generali di polizza;
- esame e valutazione criteri per la definizione del
contratto professionale;
- formazione continua: relazione di aggiornamento dei
lavori.
3° punto o.d.g. - Provvedimenti in itinere – comunicazioni
– Parametri per la determinazione dei compensi:
– Società tra Professionisti (STP)

4° punto o.d.g. - Varie ed eventuali |
| ore 18,00 | Chiusura della seduta |





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

SABATO 21 LUGLIO 2012

- ore 10.00 Comunicazioni
- 1° punto – Piano città – art. 12 D.L. 83/2012
- valutazione del “Piano Città” in relazione al progetto del piano nazionale per la rigenerazione urbana sostenibile
 - Relazione introduttiva: Arch. Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME
 - Dibattito ed approfondimenti
- ore 13.00 Conclusione dei lavori

Durante la trattazione del punto 1, sarà presente il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Prof.Arch.Francesco KARRER.



Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 giugno 2012

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 129/L

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83.

Misure urgenti per la crescita del Paese.

S O M M A R I O

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83.

<i>Misure urgenti per la crescita del Paese.</i> (12G0109)	<i>Pag.</i>	1
ALLEGATO 1	»	49

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83.

Misure urgenti per la crescita del Paese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e di crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA
il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI

Capo I

INFRASTRUTTURE - MISURE PER L'ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI

Art. 1.

Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond

1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.

2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. È ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui sia titolare.

Art. 2.

Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinfa è sostituita dalla seguente:

«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;

b) il comma 2-ter è soppresso;

c) al comma 2-quater:

1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;

d) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

«2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto già individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.».

Art. 3.

Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto

1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.».

2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice.».

Art. 4.

Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni

All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Capo II

INFRASTRUTTURE - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E
ACCELERAZIONE

Art. 5.

Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Art. 6.

Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). — 1. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni.

2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.».

Art. 7.

Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini

1. Per le attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attività di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonché una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.

3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

- a) prove sui materiali da costruzione;
- b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;
- c) prove di laboratorio su terre e rocce.».

Art. 8.

Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera

1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 è autorizzata la spesa di 4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.

2. All'articolo 14, comma 2, primo capoverso, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le seguenti: «, il quale, con proprio provvedimento, può nominare uno o più delegati per specifiche funzioni.».

3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della relativa collezione, il Ministro per i beni e le attività culturali, nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano, finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto, nonché alla gestione secondo criteri di efficienza economica.

4. La Fondazione di cui al comma 3 è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile che la ospita, nonché degli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto della Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione.

5. Oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, che assume la qualità di fondatore, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 3, in qualità di soci promotori, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero. Possono altresì diventare soci, previo consenso del fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto.

6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 è assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attività culturali per un importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specifico riferimento alle risorse di parte corrente.

7. La Fondazione di cui al comma 3 può avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualità di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d'intesa prevedono l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti.

Capo III

MISURE PER L'EDILIZIA

Art. 9.

Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti dai seguenti:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;

b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;

c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) è sostituito dal seguente:

«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008».

Art. 10.

Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate

dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi — destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 — ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste. I Commissari delegati danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012.

5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

7. L'affidamento degli interventi può essere disposto anche con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgombrate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.

11. I comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro — bando ISI 2012 — ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonché i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.

14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alla regione Emilia-Romagna il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».

Art. 11.

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 12.

Piano nazionale per le città

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pre-dispone un piano nazionale per le città, dedicato alla ri-qualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita, senza nuo-vi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle fi-nanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Mi-nistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresen-tante dei Fondi di investimento istituiti dalla società di ge-stione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al com-ma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insie-me coordinato di interventi con riferimento ad aree urba-ne degradate, indicando:

a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;

b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanzamento del comune proponente;

c) i soggetti interessati;

d) le eventuali premialità;

e) il programma temporale degli interventi da attivare;

f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:

a) immediata cantierabilità degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di sogget-ti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale;

d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;

e) miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale.

4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle ri-sorse messe a disposizione dai vari organismi che la com-pongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalità del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regolaenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia rea-lizzativa. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urba-na costituisce il piano nazionale per le città.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presen-te articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di pre-visione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ai seguenti programmi:

a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il ter-mine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e già destinate all'at-tuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;

b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 di-cembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della leg-gie 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) programmi innovativi in ambito urbano, finanzia-ti ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 di-cembre 2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.

7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di frazionare uno stesso programma costruttivo in più comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013.

8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.».

9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione.

Art. 13.

Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comun-

que sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.».

2. All'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia.»;

b) al comma 3, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;

c) al comma 4, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».

POLIZZA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ARCHITETTI LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL CONVENZIONAMENTO COL CNAPPC

Spett. le Compagnia,

il Consiglio Nazionale degli Architetti è intenzionato a siglare convenzioni quadro in materia di assicurazione per la responsabilità civile professionale, aderendo al dettato dell'art. 3 comma 5 della Legge 148/2011, che prevede proprio il nostro tramite.

A tal proposito si è provveduto ad effettuare uno studio sulle garanzie di base, con l'aspirazione di fornire gli architetti italiani di una adeguata copertura assicurativa, a costi competitivi.

Con la presente siamo a richiedere una Vostra adesione al progetto, che si articola su una serie di punti riassunti nel seguito, delle "linee guida" da porre alla base della futura convenzione.

Il testo contrattuale non sarà quindi fisso e predeterminato e si potranno prendere in considerazione diverse proposte, ma nel rispetto e nei limiti dei requisiti di base in seguito fissati.

I requisiti di base richiesti riguardano:

- 1- **attività assicurate, oggetto dell'assicurazione;**
- 2- **attività particolari, coperture aggiuntive;**
- 3- **soggetti assicurati;**
- 4- **tipologia, forma contrattuale;**
- 5- **circostanze, atti o fatti e termini per la denuncia di sinistro;**
- 6- **franchigie e/o scoperti;**
- 7- **premio;**
- 8- **danni corporali e materiali;**
- 9- **danni patrimoniali;**
- 10- **danni da mancata rispondenza dell'opera e da interruzione o sosp. attività di terzi;**
- 11- **retroattività-ultrattività;**
- 12- **garanzia Merloni;**
- 13- **massimali e costi accessori;**
- 14- **condizioni aggiuntive.**

Uniti alla presente vi sono i moduli di adesione dettagliati, che dovranno essere restituiti compilati.

In caso di positivo riscontro e accettazione delle richieste, il progetto di lavoro prevede una successiva contrattazione di dettaglio, per la definitiva stipula della Convenzione.



ATTIVITÀ ASSICURATE, OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
1	La polizza dovrà essere del tipo "all risk". Dovrà essere espressamente previsto che le <u>attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione di Architetto.</u> Si potrà prevedere la sola esclusione delle <u>grandi opere di ingegneria</u>, quali dighe, ferrovie, gallerie, ecc., da definire con precisione nel testo ed eventualmente acquistabili come estensione. Le altre esclusioni ammissibili sono unicamente le seguenti: - DOLO ASSICURATO; - RC CONTRATTUALE; - RC DEL COSTRUTTORE; - RC PRODOTTI; - INSOLVENZA ASSICURATO; - INQUINAMENTO GRADUALE; - GUERRA ,TERRORISMO; - RADIAZIONI AMIANTO; - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE. Sarà aggiunto al testo un <u>elenco di possibili inclusioni</u>, ma <u>solo a scopo esemplificativo</u> e non limitativo. La copertura dovrà espressamente comprendere: - responsabilità derivanti dal <u>vincolo di solidarietà</u>; - <u>multe e ammende</u> e penalità fiscali inflitte a terzi; - garanzia <u>Corte dei Conti</u>; - <u>errato trattamento dati</u>, rif. Dlgs 196/2003; - <u>inquinamento</u> derivante da <u>eventi accidentali</u> ed <u>imprevedibili</u>. La copertura dovrà inoltre espressamente comprendere anche <u>le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente</u>, come specificato all'art. 5 dello schema di DPR di riordino delle professioni (CdM del 15/06/2012)
1-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI ☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

2	ATTIVITÀ PARTICOLARI, COPERTURE AGGIUNTIVE
	RCT studio: responsabilità civile nei confronti di terzi relativamente alla conduzione dello studio. RCO: responsabilità civile "operai" (operatori), ossia responsabilità civile per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro.
2-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:
3	SOGGETTI ASSICURATI
	Dovrà essere espressamente previsto che sono ricompresi l'assicurato e/o eventuale studio associato e loro dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo e tirocinanti.
3-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:
4	TIPOLOGIA, FORMA CONTRATTUALE
	La polizza dovrà essere prevista nella forma "claims made", nella quale sono compresi tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene per la prima volta durante il periodo di validità della polizza.
4-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

5	CIRCOSTANZE, ATTI O FATTI E TERMINI PER LA DENUNCIA DI SINISTRO
	Denuncia delle circostanze o reclami solo se pervenuti all'assicurato nella <u>forma scritta</u> ; preferibile limitazione ai soli atti introduttivi di un procedimento giudiziario. Termini per la <u>denuncia di sinistro</u> estesi a minimo <u>30 giorni</u> .
5-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:
6	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
	<u>Nessuno scoperto</u> . Franchigia massima 1.000 € fino ad un fatturato di 100.000 €.
6-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:
7	PREMIO
	Premio determinato sul fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente e nessuna regolazione.
7-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

8	DANNI CORPORALI E MATERIALI
	Senza riduzione del massimale.
8-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:

9	DANNI PATRIMONIALI
	Senza riduzione del massimale.
9-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:

10	DANNI DA MANCATA RISPONDERENZA DELL'OPERA E DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI TERZI
	Senza riduzione del massimale.
10-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

11	RETROATTIVITÀ-ULTRATTIVITÀ
	<u>Retroattività illimitata.</u> <u>Ultrattività (garanzia postuma) a premio predefinito.</u>
11-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:
12	GARANZIA MERLONI
	Garanzie specifiche richieste dagli artt. 57 e 269 del DPR 207/2010, per validazione e progettazione, prestate come estensione della polizza a <u>costi predefiniti</u> .
12-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:
13	MASSIMALI E COSTI ACCESSORI
	Massimali adeguati senza sottolimiti (vedi altri punti). Si indica quale intervallo minimo da 250.000 a 2.500.000 di €
13-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

14	CONDIZIONI AGGIUNTIVE
	Condizioni particolari per l'ammissione al convenzionamento. - monitoraggio con osservatorio premi e sinistri: obbligo alle compagnie convenzionate di presentare annualmente al CNAPPC l'importo dei premi ricevuti e dei sinistri pagati e riservati, suddivisi per regione (CON NOSTRA MODULISTICA); - commissione mista paritetica per i sinistri di particolare rilevanza (sopra i 100.000,00 €); - servizio FAQ (frequently asked questions) su sito compagnia; - assistenza in fase di stipula e rinnovo della polizza; - assistenza in caso di sinistro ; - tariffa giovani .
14-r	RISPOSTA E OSSERVAZIONI
	☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA ☐ NON ADERISCE PROPOSTE:

Il Coordinatore Dott. Arch.

CNAPPC GRUPPO DI LAVORO SU POLIZZA PROFESSIONALE QUADRO SINOTTICO-COMPARATIVO SINTETICO E RAGIONATO

Quadro sinottico-comparativo dei testi di polizza di assicurazione professionale dei principali operatori del mercato convenzionato, con a base le criticità individuate e gli obiettivi per la predisposizione di una richiesta di offerta.

TESTI CONFRONTATI

- Convenzione Inarcassa, data 1 Aprile 2012, compagnia Lloyd's (GB), intermediario Willis Italia s.p.a. sede Milano
- Convezione Federazione Piemonte-Valle d'Aosta, unica data riportata 8 Ottobre 2001, compagnia Lloyd's (GB), intermediario AEC spa sede non indicata
- Convenzione Federazione Toscana, data 29 Aprile 2011, compagnia Lloyd's (GB), intermediario AIB All Insurance Broker srl sede Pistoia
- Convenzione Ordine di Bologna, data Luglio 2009, integrazioni con nuova scheda Giugno 2012, compagnia RSA, Sun Insurance Office Ltd (GB), intermediario Assintel broker di assicurazioni sede Casalecchio di Reno (BO)
- Convenzione Ordini di La Spezia e Genova, data 1 Gennaio 2011, compagnia Arch Insurance Company (Europe) Ltd (GB), intermediario Dual Italia spa sede Milano e MA.R.Genova sas sede Genova
- Convenzione Ordine di Avellino, senza data, compagnia Lloyd's (GB), intermediario Mennillo Assicurazioni sede Avellino e AEC spa sede non indicata

Luglio 2012

LEGENDA:

elemento migliorativo fra quelli comparati nel quadro sinottico

elemento peggiorativo fra quelli comparati nel quadro sinottico

ATTIVITA' ASSICURATE, OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE						
01	Cosa andiamo ad assicurare. La formula "all risk" prevede la copertura per qualunque danno eccettuato quelli espressamente esclusi. Le polizze tradizionali invece sono "a rischio nominato", cioè elencano i danni e le tipologie di eventi che l'assicuratore garantisce.					
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO						
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S	
a) formula "all risk" attività professionale, inadempienza per negligenza, imprudenza, imperizia, commesse anche con colpa grave; tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione;	a) inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato sia responsabile; la formula "all risk" non è esplicitata, ma anzi sono elencate come comprese (e non a titolo esemplificativo) delle condizioni particolari; - assicurazione per tutte le professioni tecniche e non per soli Architetti;	a) formula "all risk" professione di Architetto, P., P. e C.; perdite patrimoniali e danni subite da terzi in conseguenza di negligenze, colpe professionali, errori od omissioni nell'esercizio delle attività svolte da professionisti o società di servizi professionali;	a) formula "all risk"; le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione;	a) le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione; la formula "all risk" non è esplicitata;	a) inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato sia responsabile; la formula "all risk" non è esplicitata, ma anzi sono elencate come comprese (e non a titolo esemplificativo) delle condizioni particolari; - assicurazione per tutte le professioni tecniche e non per soli Architetti;	
b) - Appendice 1 notevoli esclusioni; - Appendice 2 esclusioni per grandi opere;	b) - definizione opere ad alto rischio, ma nessun cenno di esclusione o meno: MOLTA CONFUSIONE;	b) esclusione per grandi opere, ma possibilità di estensione;	b) escluse dalla copertura opere quali ponti, gallerie, dighe, funivie, ferrovie, opere marittime/subacquee e	b) esclusione per grandi opere: nessuna specificazione;	b) - definizione opere ad alto rischio, ma nessun cenno di esclusione o meno: MOLTA CONFUSIONE;	

			porti (derogabile previo accordo); esclusione per attività all'interno di strutture sanitarie , fatta eccezione per le sole opere civili e strutturali (derogabile previo accordo);		
c) nessuna limitazione per fatturato o valore delle opere;	c) limitazione del fatturato (max 5.000.000); possibile estensione;	c) nessuna limitazione per fatturato o valore delle opere;	c) nessuna limitazione per fatturato o valore delle opere;	c) limitazioni per fatturato oltre 150.000,00 €;	c) limitazione del fatturato (max 5.000.000); possibile estensione;
d) multe o ammende: non risponde per multe o ammende ; copertura per sanzioni fiscali a carico dei clienti;	d) multe o ammende: nessuna specificazione;	d) multe o ammende: nessuna specificazione; non risponde di multe, ammende o sanzioni relativamente all'estensione di garanzia che copre i costi di difesa penale;	d) multe o ammende: risponde di multe e ammende e delle penalità fiscali inflitte a terzi ;	d) multe o ammende: non risponde per multe o ammende ; copertura per sanzioni fiscali a carico dei clienti;	d) multe o ammende: nessuna specificazione;
e) garanzia corte dei conti ;	e) garanzia corte dei conti ;	e) richieste di risarcimento da parte della Corte dei Conti solo con estensione e sovrappremio;	e) corte dei conti nessuna specificazione ;	e) corte dei conti nessuna specificazione ;	e) garanzia corte dei conti ;
f) copertura per errato trattamento dati Dlgs 196/2003;	f) copertura per errato trattamento dati Dlgs 196/2003;	f) copertura per errato trattamento dati Dlgs 196/2003;	f) trattamento dati nessuna specificazione;	f) copertura per errato trattamento dati Dlgs 196/2003;	f) copertura per errato trattamento dati Dlgs 196/2003;
g) esclusione dei danni da inquinamento ad eccezione da quelli derivanti da eventi accidentali ed imprevedibili;	g) esclusione dei danni da inquinamento ad eccezione da quelli derivanti da eventi accidentali ed imprevedibili;	g) esclusione dei danni da inquinamento ad eccezione da quelli derivanti da eventi accidentali ed imprevedibili;	g) esclusione di qualsiasi tipo di danni da inquinamento ;	g) esclusioni per inquinamento o contaminazione di ogni tipo; estensione per inquinamento accidentale;	g) esclusione dei danni da inquinamento ad eccezione da quelli derivanti da eventi accidentali ed imprevedibili;
h) risponde anche per il	h) vincolo di solidarietà;	h) vincolo di solidarietà;	h) vincolo di solidarietà;	h) vincolo di solidarietà;	h) vincolo di solidarietà;

<u>vincolo di solidarietà;</u>	nessuna specificazione;	copertura per la sola quota di danno direttamente imputabile all'assicurato;	nessuna specificazione;	nessuna specificazione;	nessuna specificazione;
VARIE - gite aziendali ed altro non significativo ai fini del presente studio.	VARIE - esclusioni dal bug informatico del 2000!!!; - copertura per diffamazione o calunnia, anche da parte di dipendenti	VARIE - copertura per diffamazione o calunnia; - esclusione danni per umidità e stillicidio	VARIE	VARIE	VARIE - esclusioni dal bug informatico del 2000!!!; - copertura per diffamazione o calunnia, anche da parte di dipendenti

01

OBIETTIVI

formula "all risk"; tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione degli Architetti

- elenco delle inclusioni solo a scopo esemplificativo e non limitativo

- NESSUNA ESCLUSIONE O AL MASSIMO SOLO LE "GRANDI OPERE"

OLTRE ALLE PIÙ COMUNI ED INEVITABILI QUALI:

- DOLO ASSICURATO;
- RC CONTRATTUALE;
- RC DEL COSTRUTTORE;
- RC PRODOTTI;
- INSOLVENZA ASSICURATO;
- INQUINAMENTO GRADUALE;
- GUERRA TERRORISMO;
- RADIAZIONI AMIANTO;
- GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE.

- opportuno comprendere la copertura per responsabilità derivanti dal vincolo di solidarietà;

- necessario ricomprendere le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, come specificato all'art. 5 dello schema di DPR di riordino delle professioni (CdM del 15/06/2012)

02	ATTIVITÀ PARTICOLARI, COPERTURE AGGIUNTIVE				
	RCT studio: responsabilità civile nei confronti di terzi relativamente alla conduzione dello studio RCO: responsabilità civile “operai” (operatori), ossia responsabilità civile per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD’S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD’S	FED. TOSCANA LLOYD’S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD’S
RCT conduzione dello studio e RCO, con condizioni particolari, franchigie e sottolimiti- condizioni molto dettagliate e particolareggiate	RCT conduzione dello studio con limitazioni, solo se espressamente attivata (estensione); RCO non espressamente richiamata ma specificato che sono esclusi infortuni di dipendenti, con “contratti di servizio” o di apprendistato	RCT conduzione dello studio e RCO, con franchigie e sottolimiti	RCT conduzione dello studio con franchigie e sottolimiti; RCO espressamente esclusa	RCT conduzione dello studio e RCO, con franchigie e sottolimiti	RCT RCT conduzione dello studio con limitazioni, solo se espressamente attivata (estensione); RCO non espressamente richiamata ma specificato che sono esclusi infortuni di dipendenti, con “contratti di servizio” o di apprendistato
02	OBIETTIVI				
da valutare se porre a base della richiesta di offerta					

03	SOGGETTI ASSICURATI				
	Soggetti a favore dei quali opera la garanzia assicurativa. Verifica della operatività della garanzia per i collaboratori, rif. comunicazione CNAPPC prot. 528 del 26 Aprile 2012				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
l'assicurato o persone per le quali l'assicurato sia responsabile	l'assicurato o persone per le quali l'assicurato sia responsabile	l'assicurato e persone di cui l'assicurato sia civilmente responsabile, compreso i dipendenti e gli incaricati; anche associati che esercitino per conto proprio, purché fatta richiesta; persona fisica o giuridica	l'assicurato o un membro del suo staff e/o collaboratore di cui l'assicurato stesso ne debba rispondere; non chiara la copertura dei collaboratori dell'assicurato ditta individuale; anche associati che esercitino per conto proprio, ma estensione a pagamento	persona fisica, Associazione Professionale, Studio Associato o Società; l'assicurato o un membro del suo staff e/o collaboratore di cui l'assicurato stesso ne debba rispondere	l'assicurato o persone per le quali l'assicurato sia responsabile
03	OBIETTIVI				
l'assicurato e/o eventuale studio associato e loro dipendenti e collaboratori					

04	TIPOLOGIA, FORMA CONTRATTUALE				
	Due tipi principali, "claims made" e "loss occurrence": nella forma "claims made" sono compresi tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene per la prima volta durante il periodo di validità della polizza; nella forma "loss occurrence" sono compresi i danni che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento.				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
claims made	claims made	claims made	claims made	claims made	claims made
04	OBIETTIVI				
claims made legata però a retroattività illimitata (vedi altri punti)					

05	CIRCOSTANZE, ATTI O FATTI E TERMINI PER LA DENUNCIA DI SINISTRO										
	Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all'atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.										
	Art. 1913 C.C. : (...) l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza (...)										
	Fondamentali sia al momento della stipula del contratto di assicurazione, sia per la tempestiva denuncia del sinistro										
	Continuous cover: gli Assicuratori acconsentono ad indennizzare le richieste di risarcimento derivanti da circostanze note precedentemente alla decorrenza della polizza e non denunciate, purché vi sia continuità di copertura con il medesimo Assicuratore (o Sottoscrittore Leader/Delegatario se si tratta di polizza Lloyd's) tra il momento in cui l'assicurato è venuto a conoscenza della circostanza e quello in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento e che tale mancata denuncia agli Assicuratori non sia imputabile a dolo dell'Assicurato.										
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO											
INARCASSA LLOYD'S		FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S		FED. TOSCANA LLOYD'S		OAPPC BOLOGNA RSA		OAPPC LA SPEZIA ARCH		OAPPC AVELLINO LLOYD'S	
richieste danni anche verbali; denuncia sinistro entro 30 giorni ;ma per richieste in forma scritta la denuncia deve essere immediata		denuncia sinistro entro 30 giorni; ma per richieste in forma scritta la denuncia deve essere immediata; nessuna definizione delle circostanze (che quindi possono essere anche verbali); denuncia di sinistro anche per diffide verbali; continuous cover per circostanze note		presente definizione che circoscrive e delimita l'ambito: solo richieste danni in forma scritta; denuncia di sinistro entro 15 giorni		circostanze anche verbali; denuncia sinistro entro 30 giorni		circostanze anche verbali; denuncia sinistro entro 30 giorni		denuncia sinistro entro 30 giorni; ma per richieste in forma scritta la denuncia deve essere immediata; nessuna definizione delle circostanze (che quindi possono essere anche verbali); denuncia di sinistro anche per diffide verbali; continuous cover per circostanze note	
05	OBIETTIVI										
solo forma scritta; preferibile limitazione ai soli atti introduttivi di un procedimento giudiziario; termini per la denuncia di sinistro estesi a minimo 30 giorni											

06	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI				
	franchigia: importo prestabilito, che in caso di danno rimane a carico dell'assicurato scoperto: importo che resta a carico dell'assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento; la sua entità è quindi nota solo dopo il verificarsi dell'evento dannoso. Per franchigie su condizioni particolari (per conduzione dello studio p.e.) vedi altri punti				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
franchigie crescenti con l'aumentare del fatturato e del massimale, da 1.000 a 20.000 €	franchigie non definite; forse esplicitate nella scheda di copertura che è mancante; scoperti e franchigie anche nel continuous cover! rispettivamente 20% scoperto con minimo 150% della franchigia	franchigia fissa di € 2.500	franchigia fissa di € 2.500	franchigia fissa di € 1.500;	franchigie non definite; forse esplicitate nella scheda di copertura che è mancante; scoperti e franchigie anche nel continuous cover! rispettivamente 20% scoperto con minimo 150% della franchigia
06	OBIETTIVI				
nessuno scoperto; franchigie più basse di quelle praticate dal mercato assicurativo di riferimento					

07	PREMIO				
	corrispettivo dovuto dall'assicurato/contraente all'assicuratore				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
premio determinato sul fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente e nessuna regolazione	premio determinato sul fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente e nessuna regolazione, ma premio minimo successivo pari al 75% del precedente	premio determinato sul fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente e nessuna regolazione	premio determinato sul fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente e nessuna regolazione	prevista regolazione del premio	premio determinato sul fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente e nessuna regolazione, ma premio minimo successivo pari al 75% del precedente
07	OBIETTIVI				
premio determinato sul fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente e nessuna regolazione					

08	DANNI CORPORALI E MATERIALI				
	danni corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità e malattia di persone danni materiali: il pregiudizio economico per distruzione, perdita, alterazione e deterioramento, parziale o totale, di cose (sia oggetti materiali che animali)				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
compresi senza riduzione del massimale	nessuna specificazione	danni alle opere con sottolimito del 50% del massimale	definizione della garanzia poco chiara, da rivedere; nella scheda di copertura è specificato che non esistono sottolimiti; esclusi quelli sofferti da persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'assicurato	nessuna specificazione	nessuna specificazione
08	OBIETTIVI				
senza riduzione del massimale					

09	DANNI PATRIMONIALI				
danni patrimoniali: il pregiudizio economico inerente la sfera patrimoniale di Terzi che non sia danno corporale e/o danno materiale					
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
compresi senza riduzione del massimale	sottolimito del 50% per errato trattamento dati personali; per altri nessuna specificazione	errata interpretazione dei vincoli urbanistici e regolamenti locali con sottolimito del 50% del massimale; danni da inquinamento accidentale con sottolimito del 30% - diffamazione e calunnia, comprese anche se con sottolimito del 25% del massimale	alcuni esempi specificati nella scheda, senza sottolimiti	nessuna specificazione	sottolimito del 50% per errato trattamento dati personali; per altri nessuna specificazione
09	OBIETTIVI				
compresi senza limitazioni e senza riduzione del massimale					

10	DANNI DA MANCATA RISPONDENZA DELL'OPERA E DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI TERZI				
	danni da mancata rispondenza: danni patrimoniali derivanti al committente dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; danni da interruzione dell'attività: danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o servizi				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
compresi senza riduzione del massimale; esclusi nell'Appendice 1; Per conduzione studio, l'interruzione attività e inquinamento accidentale: sottolimito di € 60.000 per sinistro e scoperto del 10%, minimo € 250	nessuna specificazione	sottolimito del 50% del massimale per danni da interruzione o sospensione; Sottolimito del 50% del massimale per danni da mancata rispondenza e solo per gravi difetti riscontrati non oltre 360 giorni dal compimento delle opere	specificati nella scheda, senza sottolimiti	nessuna specificazione	nessuna specificazione
10	OBIETTIVI				
compresi senza limitazioni e senza riduzione del massimale					

11	RETROATTIVITÀ-ULTRATTIVITÀ				
	retroattività: limite temporale del passato prima del quale ogni atto o fatto compiuto o attribuibile all'assicurato non è ricompreso in garanzia garanzia postuma: garanzia operante per le condotte colpose poste in essere durante il periodo di validità della polizza, ma per richieste di risarcimento avvenute dopo la cessazione dell'assicurazione				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
retroattività illimitata; garanzia postuma con premio predefinito pari a 125% dell'ultimo pagato (in caso di cessazione attività); cessazione per altri motivi, postuma max 5 anni con premio da concordare; postuma gratuita ed automatica di 5 anni in caso di decesso	retroattività solo in caso di continuità della copertura; diversamente si può acquistare la retroattività con incrementi del premio dal 15% per un anno al 45% per la retroattività illimitata; postuma solo per 5 anni e senza definizione del premio	retroattività illimitata; postuma di 12 mesi gratis per cessazione attività; postuma fino a 5 anni con premi già pattuiti	retroattività illimitata; postuma (definita "maggior termine") di 24 mesi gratis per morte; postuma prevista ma senza definizione del premio e <u>solo da parte dell'assicurato per cessazione dell'attività</u>	retroattività illimitata; postuma di 24 mesi gratis per morte; postuma prevista ma senza definizione del premio	retroattività solo in caso di continuità della copertura; diversamente si può acquistare la retroattività con incrementi del premio dal 15% per un anno al 45% per la retroattività illimitata; postuma solo per 5 anni e senza definizione del premio
11	OBIETTIVI				
retroattività illimitata; ultrattività (garanzia postuma) a premio predefinito					

12	GARANZIA MERLONI				
	Garanzie specifiche richieste dagli artt. 57 e 269 del DPR 207/2010, per validazione e progettazione				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
possibile estensione per progettazione per enti pubblici e verifica dei progetti per enti pubblici (massimale dedicato e premio aggiuntivo, quest'ultimo non definito)	attività relative al Dlgs 163/2006 solo con apposita estensione con premio non predefinito (stabilito solo premio minimo)	prevista con premio predefinito limitazioni al valore delle opere (25 mil.)	non prevista	prevista con premio predefinito (solo progettazione)	attività relative al Dlgs 163/2006 solo con apposita estensione con premio non predefinito (stabilito solo premio minimo)
12	OBIETTIVI				
prestata come estensione della polizza a costi predefiniti					

13	MASSIMALI E COSTI ACCESSORI					
	Il massimale o limite di indennizzo è la somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito. Art. 1917 C.C. : (...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata (...). Le spese di difesa sono, per tutte le polizze comparate, in aggiunta al massimale assicurato Per eventuali sottolimiti, vedi gli altri punti a descrizione delle specifiche garanzie					
	QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S	
da 250.000,00 a 10.000.000,00 - viene esplicitata la copertura dei costi di procedimenti penali; - se però l'indennizzo supera il massimale, la compagnia risponde degli altri costi in proporzione fra massimale e indennizzo - per i costi di difesa non si applica alcuna franchigia	massimali non esplicitati - se l'indennizzo supera il massimale, la compagnia risponde degli altri costi in proporzione fra massimale e indennizzo; - per i costi di difesa non si applica alcuna franchigia	da 250.000,00 a 2.500.000,00 - esplicitati i costi e spese legali per la difesa penale, (limitati al 20% del massimale) - se l'indennizzo supera il massimale, la compagnia risponde degli altri costi in proporzione "del rispettivo interesse; - non esplicitato se la franchigia si applica ai costi di difesa	da 250.000,00 a 2.000.000,00 - per i costi di difesa non si applica alcuna franchigia o scoperto	2.000.000,00 - per i costi di difesa non si applica alcuna franchigia o scoperto	massimali non esplicitati - se l'indennizzo supera il massimale, la compagnia risponde degli altri costi in proporzione fra massimale e indennizzo; - per i costi di difesa non si applica alcuna franchigia	
13	OBIETTIVI					
sottolimiti (vedi altri punti) - costi di difesa senza franchigie o scoperti						

14	VARIE, CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELLE CONVENZIONI				
QUADRO SINOTTICO SEMPLIFICATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO CONVENZIONATO					
INARCASSA LLOYD'S	FED. PIEMONTE VDA LLOYD'S	FED. TOSCANA LLOYD'S	OAPPC BOLOGNA RSA	OAPPC LA SPEZIA ARCH	OAPPC AVELLINO LLOYD'S
- commissione mista paritetica con rappresentanti di Inarcassa, Willis e degli Assicuratori, per analizzare i sinistri di particolare rilevanza; - tariffa giovani per chi ha meno di 35 anni e di 50.000,00 € di fatturato; il massimale però è limitato a 1.500.000,00 €		- monitoraggio polizza premi-sinistri; - servizio FAQ; - assistenza in fase di stipula e rinnovo della polizza; - assistenza in caso di sinistro			
14	OBIETTIVI				
- monitoraggio con osservatorio premi e sinistri: obbligo alle compagnie convenzionate di presentare semestralmente al CNAPPC l'importo dei premi pagati e dei sinistri pagati e riservati, suddivisi per regione (CON MODULISTICA PREDISP. DAL CNAPPC); - commissione mista paritetica per i sinistri di particolare rilevanza (sopra i 100.000,00 €); - servizio FAQ (frequently asked questions) su sito compagnia; - assistenza in fase di stipula e rinnovo della polizza; - assistenza in caso di sinistro ; - tariffa giovani					

ESEMPIO

Incarico per prestazioni professionali dell'architetto

(per committenza privata)

L'anno duemila....., il giorno Del mese di

Tra :

- il sig.residente a

via N.in qualità di:

(dati richiesti dalla normativa fiscale)

nato a Il.

cod. Fisc.

□

part. Iva

□

E

- l'architetto (pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali; architetti junior; pianificatore junior;) residente in

via. N.con studio professionale invia.

..... N. ...

iscritto all'albo degli architetti p.p.c della provincia di al n°.

☐

- in proprio;

☐

- in rappresentanza della associazione o del gruppo (*) professionale formato da

.....

.....

(*cancellare la dizione non pertinente)

(dati richiesti dalla normativa fiscale)

nato a Il.

cod. Fisc. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

part. Iva □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Definizioni

- 1.1 Committente: sta ad indicare che ha affidato all'arch. le prestazioni oggetto del presente Contratto;
- 1.2 Professionista: sta ad indicare l'arch.
- 1.3 Contratto: sta ad indicare il presente accordo
- 1.4 Servizi: sta ad indicare lo sviluppo ed il prodotto delle prestazioni professionali affidate al Professionista con il presente Contratto
- 1.5 Documenti contrattuali: gli allegati al presente Contratto, come di seguito specificati.

Art. 2 - natura e oggetto dell'incarico

Con il presente Contratto, il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per :

Indicare l'oggetto dell'incarico

.....
.....
.....
.....

ubicato nel Comune di prov. dati catastali

di cui il Committente dichiara d'avere (o non avere) piena e completa disponibilità in merito alle prestazioni professionali oggetto di affidamento in quanto come da documentazione allegata, ne è (proprietario, affittuario, acquirente, ecc.).

Art. 3 - prestazioni richieste al Professionista

L'incarico professionale prevede le prestazioni elencate nell' **allegato a)**, parte integrante del presente Contratto.

Sono escluse dal presente incarico le seguenti prestazioni:

-
-
-
-
- le prestazioni non espressamente indicate nel presente Contratto.

Art. 4 - Costo presunto dell'opera

Il costo presunto dell'opera, ai fini della determinazione dell'importo preventivo dell'onorario viene stimato in (es. m³ x €/m³) = €

L'importo a consuntivo dell'onorario, sarà calcolato con riferimento alle prestazioni svolte, sul consuntivo lordo dell'opera e cioè sulla somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori e forniture computati al lordo di eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale.

Art. 5 - documentazione di base

Il Committente si impegna a fornire al Professionista la seguente documentazione per l'espletamento dell'incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità:

- estratto catastale;
- certificato di destinazione urbanistica;
- convenzioni gravanti sugli immobili;
- vincoli di natura civilistica registrati e non registrati;
- apposizione di vincolo specifico;
- elaborati di qualsiasi tipo riguardanti l'immobile (progetti, rilievi, prove geologiche, calcoli statici, ecc.);
- precedenti pratiche edilizie;
- provvedimenti della pubblica amministrazione;
- pratiche di sanatoria o di condono;
-
-

L'eventuale ricerca dei suddetti documenti da parte del Professionista avverrà previa specifica richiesta del Committente con addebito del costo delle relative prestazioni.

Art. 6 - modalità di espletamento dell'incarico

Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all'espletamento dell'incarico con competenza, perizia e diligenza.

Il Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi in corso di esecuzione della prestazione e/o successivi alla presentazione o consegna degli elaborati, che comportino modifiche a scelte progettuali, il Professionista è tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, ma avrà diritto al compenso per le prestazioni supplementari che le modifiche apportate richiederanno, da concordarsi preliminarmente tra le parti.

Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal Committente, oltre alla prima copia, con esclusione di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo.

Art. 7 – modifiche e integrazioni

Rientrano nell'oggetto dell'affidamento (e il Professionista si impegna ad eseguirle senza che questo dia luogo a compensi aggiuntivi) le attività di messa a punto del prodotto risultante dall'esecuzione dei Servizi che il Committente dovesse richiedere per l'adeguamento del medesimo alle osservazioni/prescrizioni dell'Amministrazione, emerse nella fase di interlocuzione con quest'ultima, anche successivamente alla conclusione delle attività elencate al precedente art. 3 e comunque fino al conseguimento dell'Obiettivo.

Rientrano nell'oggetto dell'affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle, le integrazioni ai Servizi affidati con il presente Contratto che il Committente, anche successivamente alla conclusione delle attività elencate al precedente art. 3, dovesse richiedere al Professionista, avendole autonomamente individuate come necessarie/opportune per:

- aggiornare il prodotto risultante dall'esecuzione dei Servizi, integrandolo e/o modificandolo, per adeguarlo alle eventuali/ulteriori diverse determinazioni assunte dal Committente;
- più in generale, massimizzare l'efficacia dei Servizi affidati agli effetti del conseguimento dell'Obiettivo.

Le attività aggiuntive a cura del Professionista necessarie per le modifiche e/o integrazioni suddette saranno compensate sulla base di specifico accordo tra Committente e Professionista, da definire preliminarmente all'avvio delle singole attività di modifica o di integrazione.

Art. 8 – polizza assicurativa

Il Professionista ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 informa il Committente che a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. _____ della compagnia _____ per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

Art. 9 - termini per l'espletamento dell'incarico

L'incarico così come descritto agli artt. 2 e 3 verrà completato entro i termini seguenti, salvo cause di forza maggiore.

(esempio progettazione architettonica)

FASE 1

- studio di prefattibilità architettonica
 - progetto di massima dell'edificio e preventivo sommario
- tempistica: giorni _____ dalla sottoscrizione del presente Contratto.

FASE 2

- progetto per il rilascio del permesso di costruire
- presentazione pratica in Comune per il rilascio del titolo abilitativo

tempistica: giorni _____ dall'accettazione da parte del Committente delle prestazioni di cui alla Fase 1.

FASE 3

- progetto esecutivo architettonico
- computo metrico estimativo
- redazione di particolari costruttivi
- prefigurazione architettonica d'insieme (render)
- eventuali richieste parere preventivo per CPI (VVF), Soprintendenza Beni Architettonici-Ambientali, ecc.

tempistica: giorni _____ dal ricevimento della comunicazione del parere favorevole dell'U.T.C. al rilascio del permesso di costruire.

Ai fini dei termini per l'espletamento dell'incarico non vengono considerati tempi amministrativi per l'emissione di pareri e/o nulla/osta.

Il Professionista si impegna a rispettare i termini assegnati nelle singole fasi delle prestazioni.

Diverse programmazioni o suddivisione delle fasi, eventuali proroghe o differimenti temporali, dovute ad esigenze del progetto o richieste del Committente, verranno preventivamente concordate tra le parti.

I termini per l'espletamento dell'incarico subiranno automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti di cui al capoverso precedente.

Le variazioni rispetto al programma temporale di cui al presente articolo che il Professionista dovesse riscontrare come effettive o prevedere come possibili, dovranno essere tempestivamente comunicate in forma scritta a cura di quest'ultimo al Committente.

Art. 10 - determinazione del compenso

Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere al Professionista, consensualmente convenuto, calcolato in base alla parcella (allegato b), parte integrante del presente Contratto, ammonta ad € _____ (diconsi _____ euro), oltre all'IVA ed al contributo Inarcassa nella misura di legge al momento dell'emissione delle fatture.

Esso comprende e compensa, oltre all'onorario, ogni onere e spesa per l'espletamento dell'incarico nei tempi previsti, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, personale, materiale d'ufficio, copie ed ogni altro onere.

Eventuali modifiche, varianti, aggiunte che fossero richieste dal Committente e/o che si rendessero necessarie, purché non conseguenti ad errori del Professionista, saranno compensate a parte secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

Il compenso si intende fisso ed invariabile a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali variazioni derivanti dalla diversa quantificazione a consuntivo dell'opera, come definito al precedente art. 5.

Art. 11 – fatturazione e pagamenti

(esempio progetto architettonico)

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 11 avverrà secondo le seguenti modalità e termini:

- primo acconto (fondo spese) pari al ____% dell'onorario alla firma della presente convenzione;
- secondo acconto, pari al ____% dell'onorario, al termine della fase 1;
- terzo acconto, pari al ____% dell'onorario, al termine della fase 2;
- il saldo, pari al ____% dell'onorario, al termine della fase 3.

Alle scadenze sopra indicate verrà emesso dal Professionista l'avviso di fattura per l'importo corrispondente. Le fatture saranno emesse al momento del pagamento che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data del relativo avviso.

Le fatture dovranno essere intestate a _____ con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale effettuare il bonifico bancario.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, decorrono, alla data di scadenza di detti termini, a favore del Professionista ed a carico del Committente, gli interessi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n° 231.

Art. 12 – penali, recesso, sospensione e risoluzione

Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, delle scadenze corrispondenti ai tempi previsti al precedente art. 10, comporterà una penale, a carico del medesimo, pari allo 0,5÷1% (zero virgola cinque ÷ uno per mille) del compenso stabilito per le singole fasi, per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo finale delle competenze spettanti al Professionista.

Qualora il ritardo per cause imputabili al Professionista, si protraesse oltre giorni _____ il Committente, previa messa in mora mediante nota scritta, avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, corrispondendo al Professionista i compensi maturati per le prestazioni effettivamente svolte, al netto della penale maturata.

Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al Professionista verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa e onere accessorio, oltre al compenso in proporzione all'incarico eseguito, una maggiorazione pari al ____% degli onorari maturati (o pari al ____% di quelli previsti ma non eseguiti).

Art. 13 - diritti d'autore

La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore nel progetto sono riservati al Professionista, anche dopo il saldo degli onorari da parte del Committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del codice civile, della legge sul diritto d'autore, ai sensi della legge 633/41 e della legge 306/77 e successive modifiche ed integrazioni di legge.

Il Professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; il Committente, per sé, eredi ed aventi causa, rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità, fermo restando in ogni caso, il dovere del Professionista di garantire al Committente l'assoluta riservatezza dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell'intervento che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita autorizzazione del Committente.

Il Committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è tenuto a citare il nome del Professionista, salvo diversa disposizione dello stesso.

Art. 14 – disposizioni relative alla privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il Professionista informa il Committente che il trattamento delle informazioni che Lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, vengono fornite le seguenti informazioni:

1. I dati spontaneamente forniti dal Committente verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, solo ed esclusivamente nell'ambito della attività del Professionista, e non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla Legge e con le modalità a riguardo consentite.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.
3. Il titolare del trattamento è il signor _____, residente in _____ (____), in _____, n. _____
4. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede.
5. In ogni momento il Committente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
6. Il Professionista si riserva di demandare, in funzione di supporto alla normale attività di elaborazione lo svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni a soggetti esterni che acquisiranno e/o elaboreranno dati esclusivamente per le finalità connesse alla costituzione, gestione ed esecuzione dei lavori di cui all'incarico conferito

Art. 15 – segretezza - riservatezza

Il Professionista si impegna ad osservare, e a fare osservare ai suoi dipendenti e collaboratori, il massimo segreto su tutti i dati forniti dal Committente.

Il Professionista, in particolare, dovrà mantenere la segretezza relativamente a disegni, specifiche e qualunque altro documento consegnatogli per l'esecuzione dei Servizi; tutta la documentazione fornita sarà conservata con riservatezza ed al termine dei Servizi sarà restituita al Committente.

Tutta la documentazione e le informazioni tecniche e commerciali fornite dal Committente dovranno essere considerate di carattere strettamente riservato.

Esse non potranno quindi essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, salvo diversa esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente a terzi per l'esecuzione del presente Contratto.

Art. 16 – controversie e foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, o comunque ad esso relativa, nel caso di sua mancata definizione amichevole, sarà devoluta, in via esclusiva all'organizzazione di mediazione istituzionale di _____

Art. 17 - disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Si dà atto che il presente Contratto, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso.

letto, confermato e sottoscritto.

....., lì

Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico oggetto del presente Contratto non è stato in precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti.

Dichiara inoltre che le prestazioni di cui al presente Contratto sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione del grado di complessità dell'opera da parte del Professionista, che ha fornito ogni spiegazione e informazione richiesta, ai sensi dell'art. 9 della L. 27/2012, per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto.

Dichiara infine di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente documento, composto di n° ____ facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione.

Il Professionista accettando l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Il Committente

Il Professionista

ALLEGATO A : Elenco delle prestazioni oggetto del presente incarico

ALLEGATO B : Calcolo degli onorari e spese (schema di parcella)

N.B. Il presente fac-simile costituisce un mero esempio e dovrà ovviamente essere adattato alle diverse particolari esigenze.

ESEMPIO

Incarico per prestazioni professionali dell'architetto relativo a progettazione di Piani Urbanistici Attuativi

(Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione, Piano per l'edilizia economica e popolare, Piano per insediamenti produttivi, Piano di Recupero, Programma Integrato)

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____

Tra:

- il sig. _____ residente a _____
in via _____ n° _____ in qualità di _____
(dati richiesti dalla normativa fiscale)
nato a _____ il _____
cod. Fisc.
part. Iva

E

- l'architetto _____, residente in _____
via _____ n. _____ con studio professionale in _____
.via. N. ...
iscritto all'albo degli architetti p.p.c della provincia di al n°.
☐ - in proprio;
☐ - in rappresentanza della associazione o del gruppo (*) professionale formato da
.....
.....

(*cancellare la dizione non pertinente)

(dati richiesti dalla normativa fiscale)

nato a Il
cod. Fisc.
part. Iva

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - definizioni

- 1.1 Committente: sta ad indicare _____. che ha affidato all'arch. _____ le prestazioni oggetto del presente Contratto;
- 1.2 Professionista: sta ad indicare l'arch. _____
- 1.3 Contratto: sta ad indicare il presente accordo
- 1.4 Servizi: sta ad indicare lo sviluppo ed il prodotto delle prestazioni professionali affidate al Professionista con il presente Contratto
- 1.5 Documenti contrattuali: gli allegati al presente Contratto, come di seguito specificati.

Art. 2 - natura e oggetto dell'incarico

Con il presente Contratto, il committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per la progettazione del Piano Urbanistico Attuativo ubicato nel Comune di _____ prov. _____ dati catastali _____ di cui il committente dichiara d'avere (o non avere) piena e completa disponibilità in merito alle prestazioni professionali oggetto di affidamento in quanto come da documentazione allegata, ne è _____ (proprietario, affittuario, acquirente, ecc.).

Art. 3 - prestazioni richieste al Professionista

Con il presente contratto il Committente affida al Professionista, che a questo si impegna, la progettazione urbanistica del Piano Urbanistico Attuativo "_____".
Le prestazioni affidate saranno sviluppate ai sensi dell'art. _____ della L.R. n° _____ e comprendono: *(in funzione degli specifici contenuti il P.U.A. è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati)*

- a) estratto del P.R.G. vigente, nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione;
- b) documentazione comprovante la proprietà/disponibilità dell'area;
- c) rilievo plano-altimetrico strumentale dell'area;
- d) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
- e) i vincoli gravanti sull'area;
- f) l'estratto catastale e l'elenco delle proprietà;
- g) la documentazione fotografica dell'area;
- h) il progetto planivolumetrico e l'eventuale individuazione dei comparti;
- i) l'individuazione delle aree da cedere o da vincolare ad uso pubblico;
- j) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;
- k) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;
- l) le norme tecniche di attuazione;
- m) il prontuario per la mitigazione ambientale;
- n) lo schema di convenzione/atto unilaterale d'obbligo;
- o) il capitolato e il preventivo sommario di spesa;
- p) la prefigurazione urbanistica dell'intervento (render);
- q) la procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), nel caso di strumenti attuativi di piani urbanistici non sottoposti a valutazione ambientale strategica (art. 5 comma 1, lettera g, Legge 106/2011).

Sono escluse dal presente incarico le seguenti prestazioni

- la verifica della compatibilità geomorfologica e idrogeologica dell'intervento;
- le prestazioni non espressamente indicate nel presente contratto.

Art. 4 - documentazione di base

Il Committente si impegna a fornire al Professionista la seguente documentazione per l'espletamento dell'incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità:

- estratto catastale;
- titoli comprovanti la proprietà dell'area;
- vincoli di natura civilistica registrati e non registrati;
- apposizione di vincolo specifico;
- elaborati di qualsiasi tipo riguardanti l'immobile (progetti, rilievi, prove geologiche, calcoli statici, ecc.);

- precedenti pratiche edilizie;
- provvedimenti della pubblica amministrazione;
- pratiche di sanatoria o di condono;
- _____
- _____

L'eventuale ricerca dei suddetti documenti da parte del Professionista avverrà previa specifica richiesta del Committente con addebito del costo delle relative prestazioni.

Art. 5 - modalità di espletamento dell'incarico

Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all'espletamento dell'incarico con competenza, perizia e diligenza.

In particolare effettuerà:

- tutti i sopralluoghi necessari per acquisire una approfondita conoscenza dell'ambito di intervento e del contesto di riferimento;
- tutte le verifiche e i riscontri richiesti dalla normativa vigente.

Il Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi in corso di esecuzione della prestazione e/o successivi alla presentazione o consegna degli elaborati, che comportino modifiche a scelte progettuali, il Professionista è tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, ma avrà diritto al compenso per le prestazioni supplementari che le modifiche apportate richiederanno, da concordarsi preliminarmente tra le parti.

Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal Committente, oltre alla prima copia, con esclusione di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo.

Art. 6 – modifiche e integrazioni

Rientrano nell'oggetto dell'affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle senza che questo dia luogo a compensi aggiuntivi, le attività di messa a punto del prodotto risultante dall'esecuzione dei Servizi che il Committente dovesse richiedere per l'adeguamento del medesimo alle osservazioni/prescrizioni dell'Amministrazione, emerse nella fase di interlocuzione con quest'ultima, fino alla presentazione del progetto definitivo del P.U.A..

Rientrano nell'oggetto dell'affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle, le integrazioni ai Servizi affidati richiesti dal Committente, successivamente alla presentazione del progetto definitivo del P.U.A. avendole autonomamente individuate come necessarie/opportune per:

- aggiornare il progetto del P.U.A., integrandolo e/o modificandolo, per adeguarlo alle eventuali/ulteriori diverse determinazioni assunte dal Committente e/o per adeguarlo alle modifiche d'ufficio in sede di approvazione;
- più in generale, massimizzare l'efficacia dei Servizi affidati agli effetti del conseguimento dell'Obiettivo.

Le attività aggiuntive a cura del Professionista necessarie per le modifiche e/o integrazioni suddette saranno compensate sulla base di specifico accordo tra Committente e Professionista, da definire preliminarmente all'avvio delle singole attività di modifica o di integrazione.

Art. 7 – polizza assicurativa

Il Professionista ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 informa il Committente che a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. _____ della compagnia _____ per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

Art. 8 - termini per l'espletamento dell'incarico

Il termine per il completo espletamento dell'incarico è fissato in n° _____ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e, in ogni caso, avrà durata fino all'approvazione definitiva del P.U.A..

Il Professionista dovrà conformarsi nell'espletamento dell'incarico oggetto del presente Contratto alla tempistica di seguito indicata in relazione alla seguente programmazione delle fasi di elaborazione del P.U.A.:

FASE 1

1.1 inquadramento dell'assetto territoriale con definizione dell'ambito di intervento

1.2 rilievo plano-altimetrico strumentale dell'ambito di intervento, esteso a m 50 oltre il perimetro del P.U.A.

1.3 verifica della superficie e dei dati generali sulla scorta del rilievo reale

1.4 segnalazione di eventuali criticità

1.5 elaborazione della prima bozza progettuale

tempistica: giorni _____ naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Contratto

FASE 2

Affinamento della bozza progettuale sulla scorta delle eventuali modifiche richieste dal Committente e/o dal Comune

tempistica: giorni _____ naturali e consecutivi dalla data delle singole richieste di modifica

FASE 3

Elaborazione della bozza dello schema di convenzione/atto d'obbligo e della relazione preliminare illustrativa del P.U.A. e del rispetto dei parametri del P.R.G.

tempistica: giorni _____ naturali e consecutivi dalla ultimazione della fase 2

FASE 4

Elaborazione del progetto definitivo del P.U.A., completo di tutti gli elaborati di cui all'art. 3

tempistica: giorni _____ dalla ultimazione della fase 3

Il Professionista si impegna a rispettare i termini assegnati nelle singole fasi delle prestazioni.

Ai fini dei termini per l'espletamento dell'incarico non vengono considerati tempi amministrativi per l'emissione di pareri e/o nulla/osta.

Diverse programmazioni o suddivisione delle fasi, eventuali proroghe o differimenti temporali, dovute ad esigenze del progetto o richieste del Committente, verranno preventivamente concordate tra le parti.

I termini per l'espletamento dell'incarico subiranno automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti di cui al capoverso precedente.

Le variazioni rispetto al programma temporale di cui al presente articolo che il Professionista dovesse riscontrare come effettive o prevedere come possibili, dovranno essere tempestivamente comunicate in forma scritta a cura di quest'ultimo al Committente.

Art. 9- determinazione del compenso

Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere al Professionista, consensualmente convenuto, calcolato in base alla parcella (allegato a), parte integrante del presente Contratto, ammonta ad € _____ (diconsi euro _____), oltre all'IVA ed al contributo Inarcassa nella misura di legge al momento dell'emissione delle fatture.

Esso comprende e compensa, oltre all'onorario, ogni onere e spesa per l'espletamento dell'incarico nei tempi previsti, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, personale, materiale d'ufficio, copie ed ogni altro onere.

Eventuali modifiche, varianti, aggiunte che fossero richieste dal Committente e/o che si rendessero necessarie, purché non conseguenti ad errori del Professionista, saranno compensate a parte secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Il compenso si intende fisso ed invariabile a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali variazioni derivanti dalla esatta definizione in fase progettuale della superficie territoriale e della potenzialità edificatoria del P.U.A..

Art. 10 – fatturazione e pagamenti (esempio)

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 10 avverrà secondo le seguenti modalità e termini:

- primo acconto (fondo spese) pari al ____% dell'onorario alla firma del presente Contratto;
- secondo acconto, pari al ____% dell'onorario, al termine della fase 1;
- terzo acconto, pari al ____% dell'onorario, al termine della fase 4;
- il saldo, pari al ____% dell'onorario, all'approvazione del P.U.A. da parte della Giunta Comunale e comunque entro _____ giorni dalla ultimazione della fase 4.

Alle scadenze sopra indicate verrà emesso dal Professionista l'avviso di fattura per l'importo corrispondente. Le fatture saranno emesse al momento del pagamento che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data del relativo avviso.

Le fatture dovranno essere intestate a _____ con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale effettuare il bonifico bancario.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, decorrono, alla data di scadenza di detti termini, a favore del Professionista ed a carico del Committente, gli interessi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n° 231.

Art. 11 – penali, recesso, sospensione e risoluzione

Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, delle scadenze corrispondenti ai tempi previsti al precedente art. 10, comporterà una penale, a carico del medesimo, pari allo 0,5÷1% (zero virgola cinque ÷ uno per mille) del compenso stabilito per le singole fasi, per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo finale delle competenze spettanti al Professionista.

Qualora il ritardo per cause imputabili al Professionista, si protraesse oltre giorni _____ il Committente, previa messa in mora mediante nota scritta, avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, corrispondendo al Professionista i compensi maturati per le prestazioni effettivamente svolte, al netto della penale maturata.

Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al Professionista verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa e onere accessorio, oltre al compenso in proporzione all'incarico eseguito, una maggiorazione pari al ____% degli onorari maturati (o pari al ____% di quelli previsti ma non eseguiti).

Art. 12 - diritti d'autore

La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore nel progetto sono riservati al Professionista, anche dopo il saldo degli onorari da parte del Committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del codice civile, della legge sul diritto d'autore, ai sensi della legge 633/41 e della legge 306/77 e successive modifiche ed integrazioni di legge.

Il Professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; il Committente, per sé, eredi ed aventi causa, rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità, fermo restando in ogni caso, il dovere del Professionista di garantire al Committente l'assoluta riservatezza dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell'intervento che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita autorizzazione del Committente.

Il Committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è tenuto a citare il nome del Professionista, salvo diversa disposizione dello stesso.

Art. 13 – disposizioni relative alla privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il Professionista informa il Committente che il trattamento delle informazioni che Lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n°. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, vengono fornite le seguenti informazioni:

1. I dati spontaneamente forniti dal Committente verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, solo ed esclusivamente nell'ambito della attività del Professionista, e non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla Legge e con le modalità a riguardo consentite.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.
3. Il titolare del trattamento è il signor _____, residente in _____ (____), in _____, n° _____
4. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede.
5. In ogni momento il Committente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
6. Il Professionista si riserva di demandare, in funzione di supporto alla normale attività di elaborazione lo svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni a soggetti esterni che acquisiranno e/o elaboreranno dati esclusivamente per le finalità connesse alla costituzione, gestione ed esecuzione dei lavori di cui all'incarico conferito

Art. 14 – segretezza - riservatezza

Il Professionista si impegna ad osservare, e a fare osservare ai suoi dipendenti e collaboratori, il massimo segreto su tutti i dati forniti dal Committente.

Il Professionista, in particolare, dovrà mantenere la segretezza relativamente a disegni, specifiche e qualunque altro documento consegnatogli per l'esecuzione dei Servizi; tutta la documentazione fornita sarà conservata con riservatezza ed al termine dei Servizi sarà restituita al Committente.

Tutta la documentazione e le informazioni tecniche e commerciali fornite dal Committente dovranno essere considerate di carattere strettamente riservato.

Esse non potranno quindi essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, salvo diversa esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente a terzi per l'esecuzione del presente Contratto.

Art. 15 – controversie e foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, o comunque ad esso relativa, nel caso di sua mancata definizione amichevole, sarà devoluta, in via esclusiva all'organizzazione di mediazione istituzionale di _____

Art. 16 - disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Si dà atto che il presente Contratto, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso.

letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico oggetto del presente Contratto non è stato in precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti.

Dichiara inoltre che le prestazioni di cui al presente Contratto sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione del grado di complessità dell'opera da parte del Professionista, che ha fornito ogni spiegazione e informazione richiesta, ai sensi dell'art. 9 della L. 27/2012, per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto.

Dichiara infine di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente documento, composto di n° ____ facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione.

Il Professionista accettando l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Il Committente

Il Professionista

ALLEGATO A : Calcolo degli onorari e spese (schema di parcella)

N.B. Il presente fac-simile costituisce un mero esempio e dovrà ovviamente essere adattato alle diverse particolari esigenze.

Schema di decreto ministeriale concernente: “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”



Il Ministro della Giustizia

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante *'Disposizioni per la formazione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato'*, ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materia di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante *'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo'*;

Visto decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante *'Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale'*;

Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante *'Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi'*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante *'Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile'*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, *'Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici'*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data..... Prot. N.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per

- a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.;
- b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2.

Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- 2. Il presente decreto non si applica alle associazioni professionali ed alle società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1.

Capo II

CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Art. 3.

Conferimento dell'incarico

- 1. I criteri e le modalità di conferimento dell'incarico professionale sono stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto delle società professionali in modo da garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria.
- 2. Per la finalità di cui al comma 1, sono imposti obblighi d'informazione del cliente secondo le modalità previste dall'articolo 4.

Art. 4.

Obblighi di informazione

- 1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
 - a) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - b) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
 - c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.
- 2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera b), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 5.

Esecuzione dell'incarico

1. Nell'adempimento dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, i cui nominativi sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. E' fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

Capo III

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Art. 6.

Incompatibilità

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. I soci per finalità d'investimento possono far parte di una società professionale solo ove non abbiano riportato condanne definitive e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 7.

Iscrizione nel registro delle imprese

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.

3. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Capo IV

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE

Art. 8.

Obbligo di iscrizione

1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Art. 9.

Procedimento

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

2. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Art. 10.

Diniego d'iscrizione

1. Il motivato diniego d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo può essere pronunciato solo dopo che il legale rappresentante della società sia stato invitato a fornire al consiglio competente, anche verbalmente ed entro un termine non inferiore a quindici giorni, le proprie osservazioni.

2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.

Art. 12

Regime disciplinare della società

1. La società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle stesse norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta, applicabili all'esercizio in forma individuale della professione regolamentata.

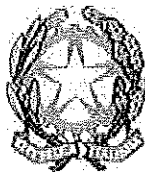
2. Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

Il Ministro dello sviluppo economico



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 giugno 2012

NUMERO AFFARE 04832/2012

OGGETTO:

Ministero della giustizia - Ufficio legislativo.

regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione in data 22 maggio 2012 con la quale il Ministero della giustizia - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marco Lipari;

Premesso e considerato:

Il Ministero della giustizia riferisce che lo schema di regolamento in oggetto ha lo scopo di completare il disegno della nuova disciplina legislativa concernente l'esercizio di attività professionali regolamentate nella forma collettiva delle società di persone, delle società di capitali e delle cooperative, delineato dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), poi integrato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 37.

Il nuovo quadro normativo costituisce l'esito di una complessa e profonda evoluzione dell'ordinamento, puntualmente illustrata nelle relazioni di accompagnamento del provvedimento, le quali evidenziano il definitivo superamento del tradizionale divieto legislativo di esercizio delle attività professionali in forma societaria. L'innovazione legislativa, poi, risponde alla esigenza di dettare alcune particolari disposizioni, dirette a tutelare gli interessi degli utenti e a garantire la

corretta esecuzione delle prestazioni, in un quadro europeo volto alla massima espansione del principio di concorrenza.

Il Ministero sottolinea che le professioni, sia a livello comunitario che internazionale, sono considerate attività economiche e produttrici di ricchezza, rispetto alle quali si pongono le esigenze generali di unificazione dei mercati e di abbattimento delle barriere protettive, frapposte dalle legislazioni nazionali alla piena integrazione dell'ordinamento economico. La nuova dimensione sovrastatale dei bacini di offerta delle prestazioni professionali e della corrispondente domanda dell'utenza, presuppone, quindi, la creazione di strutture organizzative di maggiore ampiezza e dotate di mezzi personali e materiali di cui difficilmente il professionista individuale può disporre. In questa prospettiva, quindi, le forme societarie, personali, di capitali e cooperative, costituiscono utili strumenti per creare organizzazioni efficienti preordinate allo svolgimento di prestazioni professionali qualitativamente elevate.

L'amministrazione riferente evidenzia, poi, la piena compatibilità della normativa primaria con l'articolo 33, comma quinto, della Costituzione, che impone l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate. A giudizio del Ministero, infatti, occorre muovere dalla distinzione concettuale tra esercizio ed esecuzione dell'attività professionale: mentre il primo può essere svolto tanto in forma collettiva, quanto associata, la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica del professionista abilitato.

Ciò chiarito in termini generali, la relazione illustrativa espone che il provvedimento in esame è diretto ad attuare l'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), poi modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 37, il quale ha abrogato espressamente la legge 23 novembre 1939, n. 1815 (contenente il risalente divieto di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali) e ha delineato i tratti essenziali della disciplina delle società tra professionisti.

In particolare, il citato comma 10 dell'articolo 10 demanda allo strumento regolamentare la disciplina attuativa di determinati aspetti di dettaglio delle nuove società professionali, stabilendo che "ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7."

A loro volta, le tre "materie" richiamate dal citato articolo 10, comma 10, sono così descritte dalla disposizione legislativa:

- 1) "criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere preventivamente comunicato per iscritto all'utente" (comma 4, lettera c);
- 2) "la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti" (comma 6);
- 3) "i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio

professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.” (comma 7).

Coerentemente, lo schema di regolamento predisposto dal Ministero si compone di quattro distinti capi, riferiti, rispettivamente, oltre che alle disposizioni generali (capo I), ai tre specifici settori individuati dalla norma legislativa:

- il conferimento e la esecuzione dell’incarico professionale (capo II);
- la partecipazione alla società tra professionisti (capo III);
- l’iscrizione all’albo professionale e il regime disciplinare (IV).

Nel suo insieme, lo schema di regolamento in esame deve essere valutato positivamente, perché sviluppa in modo adeguato i principi espressi dalla normativa di livello legislativo, completando, con organicità e chiarezza, il disegno ordinamentale tracciato dalla recente riforma, nel rispetto delle scelte di fondo compiute dalle previsioni di rango primario.

Con riferimento al contenuto delle singole disposizioni, tuttavia, la Sezione svolge le osservazioni di seguito illustrate.

All’articolo 2, comma 2, lo schema prevede che “il presente decreto non si applica alle associazioni professionali e alle società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1”.

La disposizione ha lo scopo di chiarire in modo puntuale l’ambito oggettivo di applicazione e il regime transitorio della nuova regolamentazione secondaria, raccordandosi con quanto stabilito dal comma 9 dell’articolo 10 della legge n. 183/2011, secondo cui “restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

In questa prospettiva, allora, la norma potrebbe apparire superflua e dovrebbe essere espunta dall’articolato, per evitare inutili appesantimenti del testo. D’altro canto, la sede regolamentare non sarebbe certamente idonea a risolvere eventuali dubbi interpretativi in ordine alla possibile limitata applicabilità di alcune regole della nuova disciplina legislativa anche alle preesistenti società (per esempio, con riguardo agli obblighi informativi nei confronti dell’utente, o al regime disciplinare, oppure alle sopravvenute incompatibilità derivanti dalla partecipazione a diverse società).

Analogamente, l’articolo 3, comma 1, potrebbe risultare sostanzialmente ripetitivo della disciplina legislativa e, pertanto, anche esso potrebbe essere soppresso. In alternativa, la disposizione potrebbe essere riformulata in modo da esplicitare che l’attuazione regolamentare del principio espresso dalla fonte primaria, secondo cui l’incarico deve essere eseguito esclusivamente dal socio professionista, si sostanzia attraverso l’imposizione di una serie di puntuali obblighi informativi in capo alla società, che si aggiungono ai doveri derivanti dall’atto costitutivo e dal contratto sociale.

All’articolo 4, per maggiore chiarezza, potrebbe essere preferibile riformulare l’ordine degli obblighi di informazione gravanti sulla società. In particolare, si consiglia di anteporre l’informazione concernente il diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti.

Inoltre, allo scopo di tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente, è opportuno prevedere, al comma 2, che la società professionale debba consegnare al cliente l'elenco scritto non solo dei soci professionisti, ma anche dei soci con finalità di investimento: tale adempimento, oltre tutto, rappresenterebbe uno strumento ulteriore di verifica preventiva in ordine alla eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Al comma 3 potrebbe essere utile prevedere che anche l'atto con cui la società designa il singolo professionista sia comunicato per iscritto al cliente, nei casi in cui questi non abbia preventivamente esercitato il diritto di scegliere il professionista.

All'articolo 5, riferito all'esecuzione dell'incarico, è consigliabile chiarire che la collaborazione di sostituti e di ausiliari del professionista debba essere circoscritta, di regola, solo a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, e vada comunque ricondotta alle regole generali riguardanti la fiduciarietà e la personalità dell'incarico conferito al singolo professionista. In quest'ottica, la sostituzione e la collaborazione riferite ad attività di maggiore rilievo e ampiezza, non connesse a nuove vicende, invece, devono essere sottoposte al regime più garantistico per il cliente, previsto dall'articolo 4, incentrato sull'obbligo di comunicazione preventiva dei nominativi dei soggetti incaricati della effettuazione delle prestazioni.

All'articolo 6, comma 3, si prevede che i soci per finalità di investimento possono fare parte di una società professionale solo ove non abbiano riportato "condanne definitive" e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per la iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta.

La previsione, diretta a specificare il regime di "incompatibilità" di tale categoria di soci, dovrebbe essere resa più chiara, poiché l'ampio e indeterminato riferimento a tutte le ipotesi di condanna (si intende: penale) è idoneo a comprendere ogni fattispecie di illecito definitivamente accertato, compresi gli episodi isolati di gravità minore o risalenti nel tempo, o non collegati con l'oggetto della società.

Il rigore espresso dalla formula utilizzata nello schema è verosimilmente ispirato dalla comprensibile cautela con cui deve ammettersi l'inserimento di soci di investimento nell'ambito di organizzazioni societarie destinati allo svolgimento di attività professionali: in questa logica, è possibile prevedere requisiti di moralità e di onorabilità particolarmente selettivi. Tuttavia, in mancanza di apposite indicazioni in tal senso nella normativa di livello legislativo, è opportuno che l'amministrazione referente valuti con la massima attenzione la portata delle scelte compiute, illustrandole nella relazione di accompagnamento.

Inoltre, per evitare incertezze applicative, si suggerisce di specificare anche quale incidenza possano assumere vicende quali l'estinzione del reato, o l'intervenuta riabilitazione.

Per contro, potrebbe essere opportuno menzionare, tra i requisiti di onorabilità, anche quelli relativi alla mancata sottoposizione a misure di prevenzione.

La sezione sottopone all'amministrazione referente anche l'opportunità di attribuire rilievo ai requisiti soggettivi degli amministratori delle società che intendano acquisire, a loro volta, la qualità di soci (di investimento) della società professionale.

La norma primaria non sembra escludere tale eventualità e, pertanto, è necessario stabilire, sin d'ora, adeguati meccanismi di verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alle persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione.

La specifica previsione di una particolare limitazione riguardante requisiti dei soci di investimento lascia impregiudicata la questione relativa alla portata applicativa della incompatibilità prevista dall'articolo 10, comma 6, della norma legislativa, la quale si limita ad affermare, genericamente, che "la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti". Correttamente, quindi, la relazione illustrativa afferma che "la fonte regolamentare lascia all'interprete l'opzione circa la possibilità, o meno, di ritenere che la norma primaria sia idonea ad introdurre un'incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti estesa a tutti i soci (anche capitalisti), ovvero se detta limitazione sia riferibile ai soli soci professionisti".

All'articolo 7 si prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese ha la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ai fini della verifica della incompatibilità di cui all'articolo 6 (divieto di partecipazione del professionista a diverse società professionali).

In tal modo, l'amministrazione referente conferma che la società è soggetta ad un doppio regime di iscrizione (albo professionale e registro delle imprese), corrispondente alla particolare fisionomia del soggetto, che ha la struttura formale della società, ma svolge attività professionale.

E' opportuno chiarire ulteriormente, tuttavia, che la situazione di incompatibilità potrebbe emergere non solo dai dati contenuti nel registro delle imprese, ma pure dall'esame delle risultanze delle iscrizioni all'albo della società professionale.

In ogni caso, sembra opportuno delineare le modalità procedurali e temporali attraverso le quali l'eventuale accertata situazione di incompatibilità debba essere rimossa e quali altre conseguenze si determinino, eventualmente, sul piano disciplinare, in capo alle società e al singolo professionista.

All'articolo 10, la previsione richiama, nella sostanza, i contenuti essenziali della disciplina del "preavviso di rigetto", di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si tratta, pertanto, di una regolamentazione che potrebbe essere riformulata e resa più coerente con la normativa generale.

L'articolo 12 regola il regime disciplinare della società, in attuazione dei principi espressi dalla disposizione di rango legislativo.

Potrebbe essere utile chiarire, in modo più esplicito, il regime della responsabilità delle società "multidisciplinari", le quali svolgono più di una attività professionale. Infatti, in linea di principio, queste società devono essere sottoposte al codice disciplinare dell'albo in cui sono iscritte, corrispondente alla loro attività "principale", alla luce della regola legislativa fissata dall'articolo 10, comma 7. Tale disposizione, tuttavia, non afferma in termini espressi, che la società sia sottoposta al solo codice deontologico dell'ordine cui è iscritta. Occorre valutare, quindi, se, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, non sia opportuno prevedere anche l'applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l'esecuzione di indirizzi manifestati dalla società.

In termini più generali, poi, è necessario verificare con la massima attenzione il rapporto tra le condotte poste in essere dai singoli soci professionisti e la responsabilità disciplinare della società, introducendo disposizioni più puntuali.

Il comma 1 afferma il principio generale secondo cui la società risponde delle violazioni deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta. Ma la previsione del comma 2 è incentrata sulla regola secondo cui "se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società."

È opportuno chiarire se, in tal modo, si intenda affermare la regola secondo cui la società risponde soltanto nei casi in cui abbia adottato precisi atti di indirizzo, eseguiti dal singolo professionista, mentre, al contrario, andrebbe sempre esclusa la responsabilità disciplinare della società, in tutti i casi di violazioni commesse materialmente dai singoli soci e sia configurabile una mera omissione di controllo o di vigilanza.

Il Collegio prende atto della circostanza che il regolamento non detta alcuna disposizione attuativa della previsione contenuta nell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, in forza del quale: "Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate." Si tratta, all'evidenza, di una norma autoapplicativa, che non sembra richiedere alcuna specifica previsione attuativa di carattere regolamentare. Valuterà il Ministero l'opportunità di integrare la relazione illustrativa con l'indicazione della scelta compiuta in tal senso.

Da ultimo, la Sezione raccomanda al Ministero referente di acquisire il concerto formale del Ministro per lo sviluppo economico, manifestato, eventualmente anche attraverso un atto adottato dal titolare di uno degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, secondo la consueta formula "d'ordine del Ministro".

P.Q.M.

Esprime il parere nei sensi indicati in motivazione.

L'ESTENSORE
Marco Lipari

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Massimo Meli

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data... ;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione e regole generali)

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per le gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 2

(Tipologia di attività)

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Art. 3

(Attività stragiudiziale)

1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.

3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4

(Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Art. 5

(Determinazione del valore della controversia)

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

Art. 6

(Procedimenti arbitrali)

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.

2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.

Art. 7

(Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi)

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8

(Cause di lavoro)

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

Art. 9

(Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio)

1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

Art. 10

(Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito)

1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Art. 11

(Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12

(Attività giudiziale penale)

1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

6. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13

(Parte civile)

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Art. 14

(Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Capo III

Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 15

(Tipologia di attività)

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:

- a) amministrazione e custodia;
- b) liquidazione di aziende;
- c) valutazioni, perizie e pareri;
- d) revisioni contabili;
- e) tenuta della contabilità;
- f) formazione del bilancio;
- g) operazioni societarie;
- h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- i) assistenza in procedure concorsuali;
- l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
- m) sindaco di società.

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

Art. 16

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

- a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;
- b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;
- c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
 - 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
 - 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;

- 4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
- d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
- g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
- h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

Art. 17

(Parametri generali)

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) pregio dell'opera prestata.

2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Art. 18

(Maggiorazioni e riduzioni)

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

SEZIONE SECONDA

Disposizioni e parametri specifici

Art. 19

(Amministrazione e custodia)

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C–Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 20

(Liquidazioni di aziende)

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 21

(Valutazioni, perizie e pareri)

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 22

(Revisioni contabili)

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 23

(Tenuta della contabilità)

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine

esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C -- Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 24

(Formazione del bilancio)

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 25

(Operazioni societarie)

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 26

(Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria)

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 27

(Assistenza in procedure concorsuali)

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Art. 28

(Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria)

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29

(Sindaco di società)

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

Capo IV

Disposizioni concernenti i notai

Art. 30

(Tipologia di attività)

1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.
2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.
4. Rientrano tra gli "altri atti" tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al primo comma, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».

Art. 31

(Criteri)

Per valore di riferimento si intende:

- a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
- b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entità del credito garantito;
- c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;
- d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.

Art. 32

(Parametro)

1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A- Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso. 2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.
4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della

medesima tabella.

6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.

7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A – Notai e C – Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B – Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.

8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.

Capo V

Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 33

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34

(Parametri generali per la liquidazione del compenso)

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) il costo economico dell'opera, definito parametro «P»;
- b) la complessità della prestazione, definita parametro «G».

Articolo 35

(Costo economico dell'opera)

1. Il costo economico dell'opera è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il costo economico dell'opera, è determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

applicato all'importo delle singole categorie componenti l'opera come individuata in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36

(Complessità della prestazione)

1. La complessità specifica della prestazione, è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37

(Prestazione)

1. La prestazione si articola nelle seguenti fasi :
 - a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
 - b) progettazione;
 - c) direzione esecutiva;
 - d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
 - a) edilizia;
 - b) strutture;
 - c) impianti;
 - d) viabilità;
 - e) idraulica;
 - f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
 - g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
 - h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
 - i) territorio e urbanistica.
3. Ogni prestazione, calcolata con riferimento al costo economico dell'opera, e definita parametro «Q», è distinta in base alla diversa categoria di opera da realizzare, come indicato nella tavola Z-2 allegata.
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.

Art. 38

(Analisi ed accertamento)

1. Il compenso per le prestazioni di analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39

(Determinazione del compenso)

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP=V\times G\times Q\times P$$

CAPO VI

Disposizioni concernenti le altre professioni

Art. 40

(Altre professioni)

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione

Capo VII

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41

(Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli

TABELLA C
COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Riquadro 1 [Art. 19]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:
fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

Riquadro 2 [Art. 20]

- a) sul totale dell'attivo realizzato:
fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%
sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%
oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% al 1%
- b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 3 [Art. 21]

- sul valore della perizia o della valutazione:
fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%
per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%
per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%

Riquadro 4 [Art. 22]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%

Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%

Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a euro 50.000 dal 4% al 3%
sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1%
oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%

Riquadro 6 [Art. 24]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro
per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]

- sul capitale sottoscritto:
fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% al 1,50%
per il di più oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]

- sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate:

fino ad euro 4.000.000 dal 1% al 1,50%
oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% al 1%

Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]

- sul corrispettivo pattuito:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]

- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 1,00%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 9 [Art. 27]

- sul totale delle passività:
fino a euro 1.000.000 dal 1% al 2%
oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]

- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva	euro 450
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
- Dichiarazioni IRAP	euro 200
- Dichiarazioni IVA	euro 250
- Dichiarazione dei sostituti di imposta	euro 150
- Dichiarazione di successione	euro 350
- Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
- Invio telematico	euro 20

Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%

Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%

Riquadro 11 [Art. 29]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:
fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA'"

CATEGORIA D'OPERA	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	grado di complessità	
		G	
		ridotto da	elevato a
EDILIZIA	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI	0,7	1,0
	INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA'	1,0	1,3
	RESIDENZA	0,7	1,3
	SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA	1,0	1,3
	CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO	1,0	1,3
	SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE	0,7	1,3
	ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE	1,0	1,3
	INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE	1,3	1,6
STRUTTURE	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	0,8	1,0
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	1,0	1,2
	STRUTTURE SPECIALI	1,2	1,3
IMPIANTI	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI	0,8	1,1
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA	1,1	1,3
	IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE-DISCARICHE INERTI	0,6	0,8
	IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI-DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI	0,8	1,2
	OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI – LABORATORI CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE	0,6	0,9
	IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI	0,9	1,1
VIABILITA'	MANUTENZIONE	0,4	0,5
	VIABILITA' ORDINARIA	0,5	0,7
	NAVIGAZIONE INTERNA	0,7	0,9
	VIABILITA' SPECIALE	0,9	1,0
IDRAULICA	OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI	0,4	0,6
	ACQUEDOTTI E FOGNATURE	0,6	0,8
TIC	SISTEMI INFORMATIVI	0,9	1,1
	SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE	0,7	0,9
	SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE	1,1	1,3
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA	0,8	1,2
	INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA	0,7	1,1
	INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,9	1,3
	INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE E TORBIERE	0,8	1,3
AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE	0,7	1,2
	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO AGRARIO E RURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ALIMENTARE ¹	0,9	1,3
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECHNICHE; INTERVENTI DI CONTROLLO – VIGILANZA ALIMENTARE ¹	0,8	1,2
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTICA E FAUNISTICA	0,7	1,6
TERRITORIO E URBANISTICA	INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ²	0,8	1,5

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ
DEFI	a.l) DEFINIZIONE	Qal.01	Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,040
		Qal.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) ³	0,090	0,090	0,09	0,080

¹ Nel caso di prestazioni relative agli interventi di pianificazione alimentare e controllo-vigilanza alimentare il Valore dell'opera è determinato sulla base del Produzione Lorda Vendibile o della Produzione Lorda dell'Impianto.

² Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale o del valore della produzione relativa al progetto o piano nel caso della categoria G.

FASI PRESTAZIONALI
Progettazione

DELLE PREMESSE E a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020
	QaII.01	Sintetiche	0,040	0,040	0,040	0,040
	QaII.02	Particolareggiate	0,080	0,080	0,080	0,080
a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaII.03	Analitiche	0,160	0,160	0,160	0,160
	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive				
	QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali				
	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche)				
	QaIII.04	Controlli ed Analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali				
a.IV) CONSULENZE E CURATELE	QaIII.05	Valutazioni della qualità di processo e di prodotto				
	QaIV.1	Consulenze e curatele aziendali				
	QaIV.2	Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica – atto fitoiatrico				
	QaIV.3	Relazioni tecniche e specialistiche				
	QaIV.4	Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari				
	QaIV.5	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA				
	QaIV.6	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni				
	QaIV.7	Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale.				
a.V) PIANI ECONOMICI	QaIV.8	Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro.				
	QaV.1	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento				
	QaV.2	Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica				
	QaV.3	Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali.				

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CA			
				EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ
Progettazione	PROGETTAZIONE PRELIMINARE b.I)	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10)	0,090	0,090	0,090	0,080
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbl.03	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI) ⁴	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbl.04	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) ⁵	0,070	0,070	0,070	0,070
		Qbl.05	Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbl.06	Relazione di indagine idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.07	Relazione di indagine idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.08	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.09	Relazione di indagine archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.10	Relazione di indagine geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,050	0,050	0,050	0,050

³ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art.14, comma 2, d.P.R. 207/2010)

⁴ prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI)

⁵ prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici (art.17, comma 3, lettere (b), (c) d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera (i); comma 4, Allegato XXI; art.53, comma 2, lettera b), d.lgs. 163/06)

	Qbl.11	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06) – Relazione tecnico-alimentare	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbl.12	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI ⁶	0,030	0,030	0,010	0,030
	Qbl.13	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10) ^h	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.14	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,005	0,005	0,005	
	Qbl.15	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.16	Studi di prefattibilità ambientale/Sicurezza alimentare	0,060	0,060	0,060	0,060
	Qbl.17	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.18	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	0,060	0,060	0,060	0,060

⁶ prestazione richiesta ai sensi art.164, d.lgs. 163/06; art.1, comma 2, lettera l), all.XXI

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CA'			
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ
Progettazione	PROGETTAZIONE DEFINITIVA b.II)	QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), d.P.R. 207/10)	0,230	0,180	0,200	0,220
		QbII.02 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.03 Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,070	0,040	0,070	0,060
		QbII.04 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,010	0,030
		QbII.05 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto ^h	0,070	0,070	0,080	0,070
		QbII.06 Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,090	0,090	0,090	0,090
		QbII.07 Relazione di indagine idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbII.08 Relazione di indagine idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbII.09 Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbII.10 Relazione di indagine geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,150	0,150	0,150	0,150
		QbII.11 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,090		
		QbII.12 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)		0,120		
		QbII.13 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,180		
		QbII.14 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050
		QbII.15 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060	
		QbII.16 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbII.17 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbII.18 Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lgs. 311/2006)	0,030	0,030	0,030	
		QbII.19 Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (d.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020	
		QbII.20 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.21 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) - Indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare	0,150	0,120	0,190	0,190
		QbII.22 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbII.23 Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	0,130	0,130	0,130	0,130
		QbII.24 Piani urbanistici esecutivi, piani di sviluppo aziendale, piani di utilizzazione forestale				

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CA			
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ
Progettazione	PROGETTAZIONE b.III) ESECUTIVA	QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,100	0,120	0,150	0,040
		QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,130	0,130	0,050	0,080
		QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,040	0,030	0,050	0,030
		QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,020	0,010	0,020	0,020
		QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,020	0,025	0,030	0,030
		QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ⁷ b.IV)	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento – Piano di sicurezza alimentare	0,100	0,100	0,100	0,100
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010	0,010
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130	0,130
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040	0,040
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010	0,010
	QbIV.01	Pianificazione				
	QbIV.02	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale				
	QbIV.03	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici				
	QbIV.04	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale				
	QbIV.05	<i>Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicata alla pianificazione urbanistico territoriale ambientale e alla difesa del suolo</i>				

⁷ Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale nel caso della categoria G.

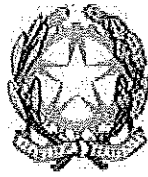
FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE				
				EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA
Direzione Esecutiva	ESECUZIONE DEI LAVORI (I)	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art.148, d.P.R. 207/10) ⁸	0,320	0,380	0,320	0,420	0,420
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,020	0,030	0,030	0,040
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.lgs. 163/06)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.lgs. 163/06)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.lgs. 163/06)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ⁹	0,140	0,090	0,150	0,120	0,120
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ¹⁰	0,410	0,430	0,320	0,420	0,340
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)	0,180	0,180	0,130	0,130	0,130
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	0,100	0,100	0,080	0,080	0,080
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	MONITORAGGIO (II)	Qcll.1	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici					
		Qcll.2	Ricerche, statistiche ed analisi swot					
		Qcll.3	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale;					

⁸ resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito

⁹ da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto

¹⁰ da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE				
				EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA
Verifiche e Collaudi	COLLAUDI/VERIFICHE Ed.I)	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) ¹¹	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qdl.03	Liquidazione, patrocini ed arbitrati					
		Qdl.04	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)		0,220			
		Qdl.05	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,180		0,180
		Qdl.06	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) – Attestato di collaudo e certificazioni di qualità	0,050	0,050	0,050		



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 giugno 2012

NUMERO AFFARE 05181/2012

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di decreto ministeriale concernente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 10960/2012 del 12 giugno 2012, pervenuta il 14 giugno 2012, con cui il Ministero della giustizia ha chiesto il parere in ordine allo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Cons. Roberto Chieppa;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.

Il comma 2 del citato art. 9 stabilisce che «ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di quarantadue articoli e di alcune tabelle allegate.

Il Capo I contiene le disposizioni generali e si compone di un solo articolo, che definisce l'ambito di applicazione del regolamento, e stabilisce le regole generali relative al compenso di tutti i professionisti, cui il decreto si applica.

Il Capo II contiene le disposizioni concernenti gli avvocati e il Ministero riferisce di aver tratto spunto dalla riforma tedesca del 2004, che ha sostituito la legge federale sulla retribuzione degli avvocati, accorpendo le voci di onorari, diritti, indennità e fondendole in funzione di una suddivisione in cinque fasi dei procedimenti giudiziali (di studio, introduttiva del procedimento o del processo, istruttoria, decisoria, esecutiva).

Viene anche riferito che, seguendo la proposta del Consiglio Nazionale Forense del settembre del 2010, i parametri da utilizzare per la determinazione del compenso sono stati formulati, partendo dalle precedenti tariffe, aumentate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività, e, in specie, della componente Professioni liberali.

I tredici articoli di questo capo contengono i criteri per la determinazione dei parametri da utilizzare per la liquidazione dei compensi degli avvocati da parte del giudice.

Il Capo III contiene le disposizioni concernenti i dottori commercialisti e gli esperti contabili e, anche in questo caso, l'amministrazione riferisce di aver proceduto nel senso di semplificare l'attuale assetto regolamentare, eliminando la distinzione tra rimborsi spese, indennità ed onorari attraverso un compenso caratterizzato da una struttura unitaria ed onnicomprensiva e riducendo a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso.

Il Capo IV contiene le disposizioni concernenti i notai, e i parametri per la liquidazione del compenso da parte del giudice sono determinati con riferimento a cinque macro categorie di atti: gli atti aventi ad oggetto beni immobili, gli atti aventi ad oggetto beni mobili (inclusi i beni mobili registrati), gli atti societari, gli atti di valore indeterminato o indeterminabile e gli atti che non possono essere ricondotti a una delle categorie sopra individuate ("altri atti").

Viene aggiunto che il dato di partenza della liquidazione è, per ciascuna categoria di atti, il valore medio di riferimento, cui va applicata una forbice percentuale.

Il Capo V contiene le disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica, intendendosi con tale termine le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Ai fini della liquidazione dei compensi sono state utilizzati parametri numerici ed espressioni matematiche di sintesi, emerse all'esito della consultazione con tutti gli ordini e collegi interessati.

Il Capo VI, composto da un solo articolo, stabilisce l'applicazione analogica delle disposizioni del decreto alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia.

Il Capo VII, infine, contiene la disciplina transitoria, con previsione dell'applicazione delle nuove disposizioni alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del decreto e la previsione dell'entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Considerato:

1. Lo schema di regolamento dà attuazione all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, a seguito della abrogazione delle tariffe professionali disposta dal comma 1 del medesimo articolo, stabilisce che «ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

L'emanando decreto contiene appunto i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia.

Nella relazione l'amministrazione evidenzia che il "parametro" al quale l'organo giurisdizionale si rapporta in sede di liquidazione è profondamente diverso dalla "tariffa", con la quale non deve essere confuso, avvertendo l'esigenza che tali nuovi parametri non debbano "prestarsi a fungere da tariffa mascherata".

La Sezione condivide pienamente tale impostazione, e ritiene di dover formulare alcune osservazioni, dirette proprio ad evitare il sopra menzionato rischio.

Partendo dalle disposizioni generali, contenute nell'art. 1, si evidenzia come l'inciso "in difetto di accordo delle parti" limiti l'ambito di applicazione del decreto a tale presupposto, mentre la liquidazione del compenso del professionista da parte del giudice può avvenire anche d'ufficio e, pertanto, si suggerisce di aggiungere le parole "o anche d'ufficio nei casi previsti dalla legge".

Sembra, inoltre, opportuno eliminare le parole "anche analogicamente" contenute nel comma 1, in quanto l'applicazione delle disposizioni del decreto avviene in primo luogo in via diretta da parte dell'organo giurisdizionale e, per i casi non disciplinati, la seconda parte dello stesso comma 1 prevede l'applicazione analogica, rendendo, quindi, superflue le parole sopra riportate.

2. Il comma 2 dell'art. 1 prevede che "Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario".

Al riguardo si rileva che l'art. 9, comma 4, del d.l. n. 1/2012 fa riferimento, al penultimo periodo, alla misura del compenso che «va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

La fonte primaria fa, quindi, riferimento ad un concetto di compenso omnicomprensivo, e non appare convincente la relazione ministeriale secondo cui la locuzione di compenso sarebbe stata utilizzata "in senso improprio", solo al fine di indurre a formulazioni chiare e compiute del preventivo.

Appare preferibile modificare il comma 2 nel senso che il compenso è unitario e omnicomprensivo e comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso.

3. Sempre con riferimento alle disposizioni generali, l'art. 1 non sembra aver adeguatamente considerata una delle novità principali della norma primaria, che è costituita dall'obbligo per il professionista di rendere nota previamente al cliente la misura del compenso con un preventivo di massima (art. 9, comma 4, d.l. n. 1/2012).

Tale importante innovazione è diretta a rendere chiaro fin dall'inizio nel rapporto tra professionista e cliente il corrispettivo per l'attività da svolgere, seppur attraverso un preventivo di massima.

Nel caso in cui non si giunga poi ad un accordo tra le parti sulla misura del compenso o lo stesso debba comunque essere liquidato dal giudice, appare rilevante che il giudice sia posto in grado di sapere se il preventivo di massima è stato reso al cliente come prevede la norma e il contenuto dello stesso.

Si ravvisa, quindi, l'opportunità di inserire nell'art. 1 un nuovo comma, che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare.

4. L'art. 1, comma 6, stabilisce che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa".

Tale formulazione è in linea di principio coerente con il passaggio da un sistema tariffario alla definizione dei parametri fissati solo per la liquidazione del compenso da parte del giudice.

Deve, tuttavia, essere tenuto presente che la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti non deve consentire anche il solo pericolo che tali nuovi parametri si prestino, per utilizzare il termine contenuto nel già richiamato passaggio della relazione ministeriale, a fungere da "tariffa mascherata".

La scelta (legittima) dell'amministrazione di utilizzare parametri numerici o percentuali può aumentare tale rischio ed allora, proprio tenuto conto del valore non vincolante dei parametri, è preferibile non stabilire, neanche a titolo indicativo, la misura minima di detti parametri, siano essi numerici o percentuali.

Infatti, il rischio di re-introdurre una "tariffa mascherata" o di determinare indirettamente una attenuazione dell'abrogazione delle tariffe professionali concerne soprattutto i minimi delle soglie numeriche o percentuali.

Si propone, pertanto, di modificare sia il testo dei diversi articoli, sia le allegate tabelle, eliminando qualsiasi riferimento a diminuzioni minime dei parametri, che vanno rimesse alle valutazioni del giudice.

Di conseguenza, va eliminato l'inciso "sia nei minimi che nei massimi", contenuto nel comma 6 dell'art. 1, e vanno eliminati tutti i riferimenti a diminuzioni dei parametri fino ad un determinato importo.

Nelle tabelle si deve, di conseguenza, evitare l'utilizzo di forcelle numeriche o percentuali e indicare solo il valore numerico o percentuale medio, sul quale opereranno gli eventuali aumenti fino alla misura massima (anche se non vincolante) e le eventuali diminuzioni, mai predeterminate nel minimo.

5. Per quanto riguarda il *quantum* del valore medio di liquidazione, nella relazione ministeriale viene evidenziato che per gli avvocati è stato utilizzato il criterio di aggiornare i valori della precedente tariffa, di cui al d.m. 8 aprile 2004 n. 127, secondo gli indici Istat riferibili alle professioni liberali, con un incremento del 3% annuo di media per il periodo 2004 / 2012 (l'incremento complessivo risulta così essere del 24,1 % in coerenza con la proposta del CNF).

La Sezione prende atto del criterio utilizzato consistente nel partire dalle abrogate tariffe professionali aggiornandone i valori, e osserva che tale adeguamento non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all'incremento Istat per le professioni liberali.

Con il parere n. 3229 del 2 luglio 2010, questa Sezione si è già espressa, con riferimento alla precedente disciplina di onorari, indennità e spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, nel senso che l'adeguamento può anche avvenire in misura inferiore all'indice Istat soprattutto "in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica e finanziaria".

Tali considerazioni sono ancor più valide oggi con l'aggravarsi della crisi finanziaria, e inducono a suggerire di contenere l'adeguamento rispetto alle precedenti tariffe in misura inferiore a quello indicato dall'amministrazione.

Peraltro, il valore dei nuovi parametri, come mero indice di riferimento, e la profonda differenza con le vecchie tariffe costituiscono elementi idonei a supportare la scelta di un adeguamento di misura inferiore rispetto a quello contenuto nelle tabelle allegate allo schema di regolamento.

Analoghe considerazioni valgono ovviamente per i parametri relativi alle altre professioni, essendo rimessa all'amministrazione la valutazione circa la misura del minore adeguamento di cui sopra.

6. Sempre con riferimento alla professione di avvocato, si rileva l'assenza tra i criteri generali di liquidazione, contenuti nell'art. 4, di un riferimento all'attività svolta dal professionista per ottenere una rapida conclusione del giudizio.

Nel precedente sistema tariffario, uno dei maggiori inconvenienti era costituito dall'esistenza di criteri di liquidazione legati alla quantità dell'attività svolta, al numero delle udienze, delle memorie e degli altri atti difensivi.

Ciò determinava che una maggiore durata del processo finiva per incidere sulla determinazione del compenso, che risultava in questo caso maggiore.

Va detto che la maggiore o minore durata del processo non è elemento nella piena disponibilità del professionista, dipendendo in gran parte dall'autorità giudiziaria; tuttavia, per le ragioni anzidette il professionista era disincentivato ad ottenere un giudizio più rapido, risultando in questo caso inferiore il suo compenso determinato sulla base delle tariffe.

Il radicale cambiamento derivante dalla eliminazione del sistema tariffario impone di superare anche tale inconveniente e lo strumento è l'inserimento nell'art. 4 dello schema di una disposizione di carattere premiale (aumento del compenso) in caso di rapidità del giudizio, dipendente da scelte processuali dell'avvocato (ad esempio, consenso o richiesta di riti accelerati o rispetto del principio di sinteticità nella redazione degli atti) e di una disposizione penalizzante, in caso di condotta opposta di ostacolo alla accelerazione del giudizio.

Del resto, tale obiettivo è stato dichiarato dall'amministrazione nella sua relazione, in cui, con riferimento, all'accorpamento di onorari, diritti e indennità in funzione di una suddivisione in fasi dei procedimenti giudiziali, è stato indicato che lo scopo è quello di "contenere possibili incentivazioni delle lungaggini processuali, e invece favorire un'attenzione al contenimento dei tempi a sua volta correlato al comune valore costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti".

In coerenza con tale scopo, che la stessa amministrazione intende perseguire, occorre, pertanto, introdurre un nuovo comma dell'art. 4, nel senso di prevedere che: *"Qualora l'avvocato ottenga la celere conclusione del giudizio anche grazie alla propria attività, consistente ad esempio nel consenso o nella richiesta di riti accelerati o nel rispetto del principio di sinteticità degli atti, il compenso può essere aumentato fino al 50 %; il compenso può invece essere ridotto in caso di condotta del professionista contraria alla celere definizione del giudizio"*.

7. Una ulteriore osservazione riguarda la semplicità delle modalità di determinazione del compenso, contenute nel decreto.

Negli articoli 35 e 39 sono state inserite alcune formule di non facile applicazione, il cui esatto contenuto è illustrato solo nella relazione ministeriale.

In via generale, si rileva che l'utilizzo di formule negli atti normativi è ammesso principalmente quando tali formule si applicano a soggetti tecnicamente in grado di comprenderle (ad esempio, il meccanismo tariffario del c.d. "price cap").

Quando, invece, il rapporto è tra professionista e cliente/consumatore, va prestata particolare attenzione alla semplicità del linguaggio normativo e alla immediata comprensibilità delle disposizioni.

Le formule contenute nei due menzionati articoli non sembrano rispondere a tali principi e, al riguardo, si suggerisce di semplificarle o di renderle maggiormente intelleggibili, anche inserendole negli allegati con una più compiuta spiegazione, allo stato contenuta nella sola relazione.

8. Una ultima osservazione concerne il titolo del Capo III ("Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili"), che non è coerente con quanto indicato dall'amministrazione nella relazione ("Il Capo III del decreto contiene disposizioni concernenti i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili, quali professionisti iscritti in unico albo").

Si rimette all'amministrazione la valutazione sul corretto ambito di applicazione del Capo III tra le due formulazioni utilizzate.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO